

LEGISLAZIONE E NORMATIVA SCOLASTICA

Pier Giorgio Basile – L'Aquila, 02/04/2016

Corso di preparazione al Concorso per titoli ed esami,
D.D.G. n. 105-106-107 del 23 febbraio 2016

INDICE

http://www.istruzione.it/concorso_docenti/documenti.shtml

1. Il mandato costituzionale
2. Autonomia scolastica
3. Legge 107/2015
4. Alternanza scuola-lavoro
5. Obbligo e diritto/dovere all'istruzione
6. Ordinamenti
7. Inclusione
8. Governance
9. Il Sistema Nazionale di Valutazione

1. Il Mandato costituzionale

1.a. PRINCIPI FONDAMENTALI - Art. 3

1.b. PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo II. Rapporti etico-sociali - Art.33; Art.34

Titolo III. Rapporti economici – Art.38

1.c. PARTE SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo V. Le Regioni, le Province, i Comuni - Art.117

Art. 3

Principi Fondamentali

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Art. 33

PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo II. Rapporti etico-sociali

«L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. [...]

E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

È la configurazione di un *sistema integrato* di scuole paritarie e statali che, abbozzato dal testo costituzionale, ha trovato una prima attuazione a livello normativo solo con la Legge 62/2000, in cui si afferma che le istituzioni scolastiche paritarie svolgono un servizio pubblico, proprio perché si collocano entro un sistema di “norme generali” dettate dalla Repubblica e per tutti i soggetti in essa operanti.

Art. 34

PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo II. Rapporti etico-sociali

«La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».

Art.38

P A R T E I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo III – Rapporti economici

ART. 38.

“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera”.

Le Costituzioni invecchiano!

Art. 117

PARTE SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Titolo V. Le Regioni, le Province, i Comuni

(L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.)

«**La potestà legislativa** è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...]

- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione; [...]

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...]

- istruzione, **salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche** e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; [...]

Art. 117

PARTE SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo V. Le Regioni, le Province, i Comuni

[...]

«Nelle materie di **legislazione concorrente** spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

[...]

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite».

[...]

Sull'Art. 117

L'art. 117 della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva per quanto riguarda:

- le norme generali dell'istruzione;
- la determinazione dei livelli essenziali di prestazione dell' IeFP;
- fanno eccezione le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno un maggior grado di autonomia.

L'art. 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa esclusiva sul sistema di IeFP, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione, stabiliti dallo Stato, e fatti salvi i compiti di raccordo con l'Unione europea (il recepimento delle direttive avviene con legge nazionale).

Quanto alle **competenze concorrenti** tra Stato e Regioni, in materia di istruzione:

- lo Stato stabilisce i principi generali (durata e tipologia dei corsi, esami e certificazioni, valore legale dei titoli, obiettivi di apprendimento, crediti),
- le Regioni l'organizzazione sul territorio.

L'art. 117 della Costituzione sancisce l'autonomia delle istituzioni scolastiche... in materia didattica, organizzativa e di sperimentazione, ricerca e sviluppo, nel rispetto delle norme nazionali e regionali.

2. Autonomia scolastica

2.1. Legge 59/1997

2.2. I regolamenti di attuazione dell'autonomia

2.3. Gli altri provvedimenti

2.4. Il D.P.R. 275/1999

2.5. Ambiti dell'autonomia scolastica

2.6. Approfondimenti

1. Dai Programmi ai Curricoli

2. Un'autonomia sotto tutela

3. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

2.1. La legge 59/1997

La disciplina in materia di autonomia scolastica trova origine nella Legge 59/1997 (cd. Legge Bassanini¹) avente per oggetto la “*Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa*”. [L’ottica è quella del **decentramento**: del trasferimento delle funzioni e della cessione delle competenze che troverà rilievo costituzionale nella riforma del Titolo V].

L’**art.21** prevede espressamente, per le istituzioni scolastiche un’autonomia:

- Amministrativa
- Organizzativa
- Didattica con previsione degli **organici funzionali di istituto**
- di Ricerca, sperimentazione e Sviluppo
- e una flessibilità finanziaria

L’impianto normativo dell’art.21 della legge 59/97 dispone che l’autonomia scolastica debba attuarsi in primo luogo attraverso il riconoscimento della **personalità giuridica** a tutte le scuole di ogni ordine e grado che hanno raggiunto, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, una dimensione i cui parametri di riferimento sono disciplinati, inizialmente, dal Dpr n.233 del 18 giugno 1998. I parametri relativi alla popolazione scolastica in ciascuna scuola sono di 500-900 alunni, riducibili a 300 in particolari aree geografiche.

La legge prevede, contestualmente, l’attribuzione della **qualifica dirigenziale** ai capi di istituto, delineandone, accanto al ruolo, compiti e responsabilità.

N.B.: Sul dimensionamento

Legge 15 luglio 2011 , n. 111

(Articolo 19 - Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica)

4. «Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in **istituti comprensivi**, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome».

Legge 183/2011 - Art.4 (di stabilità)

Art.4, c.69. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» e' sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» e' sostituita dalla seguente: «400».

2012: La Corte costituzionale, con sentenza 147 dichiara incostituzionali le seguenti misure della Legge 111/2011:

- ❑ istituzione forzata di istituti comprensivi;
- ❑ soppressione delle scuole elementari e medie come scuole autonome;
- ❑ fissazione ad almeno mille alunni degli istituti comprensivi pena la perdita dell'autonomia scolastica;
- ❑ fissazione ad almeno 500 alunni degli istituti siti nelle piccole isole, comuni montani e aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche pena la perdita dell'autonomia scolastica.

2.2. I regolamenti di attuazione

I regolamenti di attuazione dell'autonomia scolastica sono:

- Il **Dpr n.275 dell'8 marzo 1999**, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
- Il **DI n.44 del 1 febbraio 2001**, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni;

Accanto ad essi la Bassanini ha dato vita ad altri decreti collegati:

- **Dlgs. 112/1998**: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
- **D.lgs. 59/98**: “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome”;
- **Dpr. 233/98** recante criteri per il dimensionamento scolastico
- **D.lgs. 300/1999**; sul MIUR
- **DM: 234/2000**: Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche [15% del curriculum nazionale obbligatoriamente all'iniziativa delle scuole, esteso al 20% dal Dlgs 216/2005; confermato da DM 47/2006 e successiva Nota Miur]
- **Legge 306/2000**, sull'autonomia finanziaria

2.3. Gli altri provvedimenti

A parte vanno considerati:

- la [Legge n. 3/2001](#) di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.
- I decreti derivati dalla **Legge n. 421 del novembre 1992** che conferiva delega al Governo ad emanare decreti per la riforma del lavoro pubblico. Si tratta di:
 - ▣ il **D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29** (*“Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego”*)
 - ▣ che, con modifiche successive, è divenuto il [D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001](#) (*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), che costituisce ormai il testo base in materia,
 - ▣ modificato in punti importanti dalla **Legge n. 15 del 4 marzo 2009**,
 - ▣ il decreto legislativo di attuazione **Dlgs 150/2009** (decreto Brunetta, quello sulla performance)

Gli ultimi:

- [Legge 4 aprile 2012, n. 35 – Art.50](#) (sull’organico funzionale)
- [Legge 107/2015](#)

2.4.a. Il D.P.R. 275/1999

Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

Il Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (**DPR n. 275 dell'8 marzo 1999**), entrato in vigore il 1° settembre 2000, detta la disciplina generale dell'autonomia e individua le funzioni trasferite alle istituzioni scolastiche.

Gli articoli 1 e 3 del Regolamento individuano i punti fondamentali relativi all'autonomia delle scuole:

Art.1. (Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)

1. «Le istituzioni scolastiche sono espressioni di **autonomia funzionale** e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo **il raccordo e la sintesi** tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione».
2. «L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di **interventi di educazione, formazione e istruzione** mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi **contesti**, alla domanda delle **famiglie** e alle **caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti**, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento».

2.4.b. Il D.P.R. 275/1999

Il Piano dell'Offerta Formativa

CAPO II - Autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo

Art. 3 - (*Piano dell'offerta formativa*)

1. «Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita **la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa** ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal **collegio dei docenti** sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal **consiglio di circolo o di istituto**, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il **dirigente scolastico** attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione».

2.5. Ambiti dell'autonomia scolastica

Autonomia didattica

Finalizzata al perseguimento degli obiettivi generale del sistema nazionale d'istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà delle scelte educative delle famiglie e del diritto di apprendere, essa è disciplinata inizialmente dall'**art.4** del Regolamento sull'Autonomia e consiste in 8 punti essenziali:

- articolazione modulare del monte ore annuale,
- definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria delle lezioni,
- attivazione di percorsi individualizzati,
- articolazione modulare di gruppi di alunni indipendentemente delle classi e dai corsi di provenienza,
- aggregazione di discipline in aree e ambiti disciplinari,
- programmazione di percorsi formativi che coinvolgono più discipline ed attività,
- predisposizione di iniziative di recupero, sostegno, continuità e orientamento,
- individuazione di modalità e criteri di valutazione.

2.5. Ambiti dell'autonomia scolastica

Autonomia organizzativa

E' disciplinata dall'**art.5** del Dpr.275/99 e consiste nel complesso delle scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, in coerenza con il Pof, per regolamentare il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Non è facile ragionare sull'autonomia organizzativa a prescindere da quella didattica. Le stesse indicazioni degli artt.4 e 5 del Regolamento non delineano settori distinti e separati.

Art. 5 - Autonomia organizzativa

- *«1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio [...].*
- *2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni [...]*
- *3. L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.*
- *4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni [...].».*

Autonomia organizzativa: La flessibilità curricolare

Su sollecitazione del Dpr 275/99, una serie di provvedimenti legislativi che sono intervenuti, tra l'altro anche sulla flessibilità organizzativa del curriculum, ossia sull'orario obbligatorio.

Così il [DM 234/2000](#), all'art.3, chiarisce la quota obbligatoria del curriculum nazionale era fissata al tetto dell'85%, lasciando il restante 15% per la progettazione autonoma delle scuole

Con il [DM 28 dicembre 2005](#), questa quota è stata innalzata per la scuola superiore al 20%

Con [DM 47 del 13 giugno 2006](#), l'innalzamento al 20% è stato generalizzato.

I Regolamenti per il riordino del Secondo ciclo di istruzione (15 marzo 2010) hanno rilanciato il tema della flessibilità curricolare, con la riconferma della possibilità di apportare variazioni ai piani di studio (quota dell'autonomia) entro il limite del 20% dell'orario obbligatorio (30% nel secondo biennio dei licei).

Inoltre è stata regolamentata una quota di flessibilità, per l'istruzione tecnica (30% secondo biennio e 35% ultimo anno) e nell'istruzione professionale (25% primo biennio, 35% secondo biennio, 40% ultimo anno).

2.5. Ambiti dell'autonomia scolastica

Autonomia di ricerca e sviluppo

Art. 6 - Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

1. «Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

- a. la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- b. la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
- c. l'innovazione metodologica e disciplinare;
- d. la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
- e. la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
- f. gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
- g. l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

2. [...]»

2.5. Ambiti dell'autonomia scolastica

Autonomia finanziaria

È disciplinata dal c. 5 dell'art. 21 della Legge 59/97, (come modificato sul punto dal DL 28-8-2000, n. 240 conv. con modif., in [L. 27-10-2000, n. 306](#)), che prevede l'erogazione da parte dello Stato di una dotazione finanziaria “essenziale”, in concreto necessaria a garantire il funzionamento amministrativo e didattico.

La norma precisa che il finanziamento statale si scinde in:

- una assegnazione ordinaria, determinata in relazione a parametri fissi quali, ad esempio, il numero di studenti, di classi o la tipologia di studi, ...
- ed in una assegnazione perequativa, di natura integrativa ed eventuale, tale da garantire una uniforme somministrazione del prodotto didattico sul territorio nazionale (Legge 440/97) .

Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola”.

2.5. Ambiti dell'autonomia scolastica

L'autonomia amministrativa: *Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche*

Ai sensi dell'**art14** (DPR 275/99) consiste nell'esercizio di funzioni esercitate in precedenza dall'amministrazione centrale o periferica. Si parla, in tal senso, anche di autonomia funzionale. In particolare, le principali competenze delle ic riguardano:

- la carriera scolastica e il rapporto con gli alunni: le scuole provvedono agli adempimenti relativi a: iscrizioni; frequenze; certificazioni; documentazione; valutazione; riconoscimento studi compiuti in Italia e all'estero; valutazione crediti e debiti formativi; partecipazione a progetti territoriali e internazionali; realizzazione scambi educativi internazionali; disciplina degli alunni;
- l'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie;
- la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale;
- lo stato giuridico ed economico del personale, in relazione alla qualifica dirigenziale attribuita al capo d'istituto e alla possibilità di gestione delle relazioni sindacali.

Approfondimenti

A. Da Programmi ai Curricoli

Il D.P.R. 275/99 sposta sul piano delle politiche scolastiche e del settore giuridico-legislativo il dibattito su Programmi vs Curricolo

B. Un'autonomia incompiuta?

Un'autonomia "funzionale" - Il problema delle risorse finanziarie Il problema del reclutamento delle risorse umane -e dell'organico funzionale

C. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

A.1. I Programmi

Il sistema scolastico italiano, sino agli ultimi documenti ordinamentali, ha sempre fatto riferimento alla nozione di Programma, espressione e strumento di un sistema centralizzato che ricerca l'omogeneità delle azioni educative e didattiche attraverso indicazioni e prescrizioni valide su tutto il territorio nazionale.

I programmi ministeriali (quelli dei documenti sino al 1985) prevedevano: le discipline di insegnamento; una legittimazione educativa delle stesse con l'elencazione delle loro finalità; una legittimazione didattica con l'indicazione degli obiettivi di insegnamento; l'indicazione dei contenuti e delle metodologie; i criteri di verifica e valutazione.

Secondo il paradigma tradizionale, i programmi dovevano essere svolti dagli insegnanti e non interpretati e tanto meno disattesi; e proprio sullo svolgimento dei programmi si concentrava il controllo della qualità dell'insegnamento, esercitato non solo dall'amministrazione, ma anche dalla società: bravo insegnante è colui che svolge tutto il programma.

A.2. La programmazione educativa e didattica

La logica della programmazione curricolare, è introdotta in termini innovativi dalla [Legge 517/1977](#): “Ferma restando l’unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, **la programmazione educativa** può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni”(art.2).

La legge, prevede dunque attività integrative autonomamente decise dalle scuole per meglio rispondere alle esigenze degli allievi: si tratta del riconoscimento di una certa discrezionalità progettuale di cui le scuole possono servirsi.

Alla programmazione educativa e didattica sono poi dedicate intere sezioni del [D.M. 09.02.1979](#), che stabilisce i Nuovi Programmi per la scuola media e il [DPR n.104 del 1985](#) che definisce i programmi della scuola primaria.

A.3. Dpr 275/99: il Curricolo (quota obbligatoria)

Art.8 - (*Definizione dei curricoli*)

1. «**Il Ministro della pubblica istruzione**, [...] definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, [...], per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a. gli obiettivi generali del processo formativo;
- b. gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle **competenze** degli alunni;
- c. le discipline e le attività costituenti **la quota nazionale** dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
- d. l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e. i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
- f. gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g. gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- h. i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti [...].

A.4. Dpr 275/99: il curriculum (quota scuola)

Art.8 - (*Definizione dei curricula*)

2. **Le istituzioni scolastiche** determinano, nel **Piano dell'offerta formativa** il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, **la quota** definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curriculum le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curriculum e quella riservata alle scuole è **garantito il carattere unitario** del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, [...].
4. La determinazione del curriculum tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. [...]
5. **Il curriculum della singola istituzione scolastica**, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali [...]
6. [...]»

A.5. Il concetto di Curricolo

Per curricolo possiamo intendere almeno tre cose:

- 1) Piano nazionale degli studi: l'assetto disciplinare che caratterizza ciascun ciclo scolastico (quadro complessivo degli insegnamenti e loro monte ore);
- 2) **Piano dell'offerta formativa di una scuola**: il curricolo che le scuole sono chiamate a costruire e che contiene tutte le esperienze educative che vogliono essere offerte agli studenti, ricomprese nel POF;
- 3) Percorso di una disciplina: il percorso di insegnamento/ apprendimento delle singole discipline, con i propri obiettivi di apprendimento e traguardi di competenze

(cfr. C.Petracca)

A.6. L'autonomia progettuale delle scuole

La progettazione curricolare della singola istituzione scolastica espressione e pubblicazione nel **Piano dell'Offerta Formativa**, strumento progettuale, ma anche giuridico-organizzativo, che riconduce a sintesi i molteplici aspetti della vita della scuola.

Il POF, dunque, sostanzia l'autonomia funzionale delle singole unità scolastiche (come afferma la Legge 59/97).

Esso rappresenta, infatti, *“il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita **la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa** che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”* (D.P.R. 275/99, Art.3, c.1)

A.7. Curricolo, POF, Indicazioni e Linee Guida

L'elaborazione del Pof trova i suoi fondamenti nelle previsioni normative contenute nell'art.8 del 275/99 che rimette al MIUR la definizione degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, orari e discipline, limiti di flessibilità temporale, standard relativi alla qualità del servizio, indirizzi generali per la valutazione degli alunni.

La definizione di tali indirizzi nazionali, di competenza del Ministero dell'Istruzione, si lega ad un complesso percorso normativo di riforma, che trova il suo punto di riferimento nella legge di riforma 53/2003, con le ulteriori specificazioni ed i criteri contenuti nell'art.64 della 133/2008 che ha dato luogo a una serie di regolamenti per il riordino del primo e del secondo ciclo di istruzione:

- [D.M. 31 luglio 2007](#) (Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione)
- [DM 22 agosto 2007, n. 139](#) (Obbligo di istruzione e linee guida)
- [DPR 89/2009](#) (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione)
- Dpr 87/88/89/2010 ([Regolamenti secondo ciclo](#))
- Dpr 211/2010 (Indicazioni nazionali Licei)
- Direttiva Miur 65/2010 (Linee Guida Istituti Professionali)
- DECRETO 16 novembre 2012, n. 254 (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione)

B.1. Non un'autonomia istituzionale

[Cerini] Per evitare distorte interpretazioni, occorre considerare le caratteristiche del sistema formativo italiano delineate attraverso il complesso delle riforme in atto, a partire dalla legge 59/97.

Non siamo in presenza di un'autonomia istituzionale delle singole scuole. Gli istituti scolastici autonomi, infatti, sono soggetti giuridici ma non in grado di determinare da sé integralmente

- gli ordinamenti degli studi,
- i programmi didattici,
- l'ammontare delle risorse finanziarie,
- il reclutamento dei docenti.

Sono titolari di una più circoscritta autonomia funzionale (amministrativa, organizzativa, didattica, ecc.), che si esplicita nell'ambito di principi fondamentali e regole generali che presidiano il carattere unitario del sistema pubblico di istruzione. L'autonomia progettuale della scuola (e quindi il Pof) trova così un duplice 'alveo':

- l'ordinamento scolastico nazionale, in particolare le finalità, gli obiettivi di apprendimento, le discipline e gli orari di cui trattano l'art.8 del Dpr 275/99, gli artt.2 e 7 della Legge 53/2003, ecc.;
- le competenze di Regioni ed Enti locali in materia di programmazione dell'offerta formativa sul territorio (in merito agli insediamenti scolastici, all'integrazione delle diverse offerte, alla qualificazione dei servizi, al diritto allo studio) così come regolamentati dal Dlgs. 112/1998, ecc..

B.2.Un'autonomia “funzionale”

Quella del 275/99 è **un'autonomia di “comportamenti”**, più che di un'autonomia ‘assoluta’. Se l'art.1 del regolamento conferisce ‘autonomia funzionale’ alle istituzioni scolastiche, gli artt.3, 4, 5 e 6 definiscono le condizioni di effettivo esercizio di quella autonomia, con specifico riferimento agli spazi decisionali in materia:

- ❑ didattica (il Piano dell'Offerta Formativa)
- ❑ organizzativa (con ampi margini di flessibilità nell'articolazione di tempi, spazi e gruppi) e di gestione del personale (con una più limitata potestà di intervento)
- ❑ di ricerca e sperimentazioni

E il problema delle risorse finanziarie

Quanto all'autonomia finanziaria, la stessa legge 59/97 esclude volontariamente l'autonomia finanziaria dal campo di intervento delle scuole [limitando l'azione delle istituzioni scolastiche a una flessibilità gestionale]: le risorse economiche sono garantite dal Bilancio dello Stato.

(Cfr. M.Spinosi)

B.3.Un'autonomia incompiuta

Più in generale, il concetto di autonomia funzionale richiama una logica parzialmente di tipo 'esecutivo' (propria della cultura centralistica che ha avuto tanta parte nella storia della PA e della scuola in Italia), per cui i 'fini' verrebbero decisi a livello nazionale, mentre le istituzioni scolastiche autonome avrebbero autonomia organizzativa e finanziaria per individuare le vie per raggiungerli.

Dunque, autonomia funzionale = un'autonomia finalisticamente rivolta (e per ciò stesso, esclusivamente riferita) all'esercizio di flessibilità nella definizione e realizzazione dell'offerta formativa, da modulare in coerenza con obiettivi generali nazionali (che sono definiti dallo Stato, avente competenza legislativa esclusiva nel dettare 'norme generali') e con obiettivi di livello territoriale (che sono definiti nell'ambito della programmazione assegnata alla competenza delle Autonomie territoriali e locali).

(Cfr. Auriemma)

Ne consegue che l'istituzione scolastica è:

- vista come terminale del servizio di istruzione e quindi ancora incardinata in una struttura verticale,
- è priva degli strumenti di organizzazione, gestione e controllo tipici degli enti autonomi. Per esempio, la **potestà regolamentare o il potere di gestione del personale**.
- è in rapporto/dipendenza con l'autonomia istituzionale (tout court) degli enti locali, animata da una nuova idea di Stato, fondato sul principio di sussidiarietà e quindi sull'idea di integrazione delle competenze dei soggetti che lo compongono.

B.4. Il problema dell'organico funzionale

Anche l'assegnazione degli organici del personale docente, che spetta all'amministrazione statale. Il Regolamento esclude il reclutamento dei docenti dal novero delle competenze delegate alle singole scuole.

La Legge 59/97, tuttavia, attribuiva alle singole istituzioni scolastiche autonome **l'organico funzionale**: una quota di personale docente, privo di classe, aggiuntivo, risorsa privilegiata per l'autonomia didattica e organizzativa.

Pur presente in altre disposizioni normative (Legge 662/96 art.1 comma 72; D.P.R. 233/98, D.P.R. 251/98, D.M. 71/99), l'organico funzionale d'istituto non è mai stato attuato, salvo poche e temporanee eccezioni a carattere sperimentale.

Nel 2012, la [Legge 35, all'art.50](#) (Attuazione dell'autonomia), rinviando all'emanazione di Linee Guida, prevedeva due tipologie di organici: l'organico dell'autonomia (a superare la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto) e organico di rete, di supporto alle scuole nell'attività di integrazione degli alunni disabili e nella dispersione scolastica, entrambi determinati sulla base del fabbisogno storico degli ultimi tre anni.

Nel 2014, il Ministro Giannini, nelle sue **Linee Programmatiche**, rileva la necessità di trovare “le risorse finanziarie per dare piena attuazione a questo strumento”

C.Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

(S.Pace)

L'origine

All'interno del diffuso e radicale mutamento di assetto della Scuola pubblica italiana, alla luce dei principi di un maggiore coinvolgimento dei soggetti nella vita della cosa pubblica impliciti nel concetto stesso di decentramento, anche il posizionamento degli studenti nella scuola viene profondamente riconsiderato.

Si sentiva la necessità di ridefinire tutto l'assetto della diade diritti/doveri relativi a studenti che si riteneva dovessero essere più consapevoli del loro ruolo sociale, delle loro responsabilità e anche delle loro libertà civili. Andava, di conseguenza, ripensato anche tutto l'assetto dell'impianto disciplinare.

Alla riforma provvede con il **DPR n. 249 del 1998**, più noto come "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" .

- Definizione di scuola (art.1)
- Diritti degli studenti (art.2)
- Obblighi della scuola (art.2)
- Doveri degli studenti (art.3)

C. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

Gli artt. 4 e 5 dello “Statuto” (sanzioni disciplinari e impugnazioni) sono stati radicalmente modificati dal [DPR 235/2007](#)

Finalità. L’art. 4 del DPR 235/2007 chiarisce preliminarmente che le sanzioni disciplinari “hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica”. Pertanto, accanto alle tradizionali misure, si prevede anche la possibilità di “recuperare studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.” Infatti “allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.”

Responsabilità. Quindi, nel ribadire che la responsabilità è sempre personale e che nessuno può essere sottoposto a sanzione se prima non gli è stato dato modo di difendersi, si riafferma che “in nessun caso può' essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità”.

Effetti e natura. In nessun caso la sanzione disciplinare può incidere sulla valutazione del profitto. Ovviamente, un comportamento recidivante influirà non solo sul voto di condotta ma anche sulla valutazione delle competenze conseguite relativamente all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione oltre che degli obiettivi generali dell’educazione statuiti nel POF da ogni scuola.

C. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

Effetti e durata. Le sanzioni devono essere sempre proporzionate alla causa ed irrogate con il principio della gradualità. Inoltre, devono sempre essere temporanee e tali da non compromettere il successo scolastico dello studente.

Casi eccezionali. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale dei 15 giorni... Se gli atti di violenza commessi siano gravi tanto da suscitare un fondato allarme sociale e da rendere rischioso un reinserimento nella scuola “la sanzione è costituita dall' allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell' anno scolastico.”

Organi eroganti. La sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica (la classica “sospensione”) non può più essere erogata direttamente dal Dirigente Scolastico ma solo dal Consiglio di Classe che, prima di decidere, deve ascoltare lo studente (o, se minorenne, la famiglia) o leggere una sua memoria difensiva scritta. Le mancanze disciplinari commesse durante l'esame di Stato sono erogate dalla Commissione d'Esame.

Impugnazioni (art. 5 DPR 235/2007). Lo studente (o, se minorenne, la famiglia) può ricorrere avverso la sanzione entro 15 giorni rivolgendosi ad un apposito **organismo di garanzia** che ogni scuola deve costituire autonomamente e statuire all'interno del suo Regolamento di Istituto. Nel caso si ricorra non solo contro la sanzione ma si rilevino anche irregolarità di procedura e violazione della norma di legge da parte dell'organo erogante, il ricorso è presentato al Direttore dell'USR (che deciderà sentito il parere dell'organo di garanzia della scuola).

C. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

Il Patto educativo di corresponsabilità

Un articolo aggiunto dal DPR 235/2007 all'originario DPR 249/1989, è l'art. 5 bis che istituisce il Patto educativo di corresponsabilità di cui la scuola deve richiedere alla famiglia la sottoscrizione all'atto dell'iscrizione e che è “finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.”

Si tratta di un “patto” che non prevede la contrattazione con le singole famiglie ma è proposto dalla scuola a tutti in maniera indifferenziata.

Per garantire, però, l'equilibrio tra le parti contraenti (scuola/famiglia) il Patto è elaborato dal Consiglio di Istituto (in cui sono presenti tutte le componenti della scuola) ed inserito nel Regolamento di Istituto.

Comunque, si tenga presente che il Patto non è stato concepito tanto sul piano dell'individuazione formale di responsabilità e di doveri.

Piuttosto si tratta di uno strumento per avvicinare la famiglia alla scuola, responsabilizzarla, indurla ad una collaborazione educativa in virtù dell'adesione della famiglia ad un preciso progetto educativo (sintetizzato nel POF di ogni scuola).

3. La Legge 107/2015

- 3.1. Sull'autonomia
- 3.2. Sull'organico
- 3.3. Sul Piano dell'Offerta Formativa
- 3.4. Sulla valutazione/valorizzazione
- 3.5. Sulla formazione
- 3.6. Sul PNSD
- 3.7. Nuove competenze al Dirigente scolastico
- 3.8. Sulle risorse finanziarie
- 3.9. Gli altri interventi

3.1. Sull'Autonomia

C.1. «[/.../ La presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria».

Ciò tramite:

- Le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal DPR 275/99
 - ✓ a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina
 - ✓ b) il potenziamento del tempo scolastico;
 - ✓ c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
- L'organico dell'autonomia
- La dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario
- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- I nuovi compiti per il dirigente scolastico
- Nuove forme di valutazione/valorizzazione
- La dotazione finanziaria
- Risorse strumentali
- ...

3.2. L'organico dell'autonomia

A - COSTITUZIONE, CARATTERISTICHE E COMPITI

c.5. «Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, [...] **l'organico dell'autonomia**, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14».

c.63. «[...] l'organico dell'autonomia [è] costituito

- dai posti comuni,
- per il sostegno
- e per il potenziamento dell'offerta formativa

c.5. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività

- di insegnamento,
- di potenziamento,
- di sostegno,
- di organizzazione,
- di progettazione
- e di coordinamento».

3.2. L'organico dell'autonomia

B – ATTRIBUZIONI PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE

I commi, dal 64 al 72, si incaricano di definire titolari e modalità della determinazione dell'organico dell'autonomia per il triennio 2016/19:

MIUR, MEF, Funzione Pubblica e Conferenza definiscono la determinazione **triennale** dell'organico dell'autonomia su **base regionale** (C.64)

Il riparto è effettuato:

Per i posti comuni, sulla base del numero delle classi

Per i posti del potenziamento, sulla base del numero degli alunni

Per i posti di sostegno, sulla base del numero degli alunni disabili

Aree montane, piccole isole, aree interne, a forte processo migratorio, con elevati tassi di dispersione scolastica avranno deroghe (c.65)

Il dirigente preposto all'**USR**, ripartisce l'organico dell'autonomia tra gli **ambiti territoriali** (c.68), promuovendo, altresì, la costituzione di **reti**.

3.2. L'organico dell'autonomia

C – IL COMPITO DELLE SCUOLE

Individuato il “contingente” di ambito, l'USR acquisirà il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia che le singole istituzioni scolastiche, nel POF (ora triennale), avranno individuato

- “in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare,
- nel rispetto del monte orario degli insegnamenti
- e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità,
- nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli **obiettivi formativi** individuati come prioritari” (c.7)
- Sempre “nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” (c.7)

L'USR verifica che il piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al MIUR gli esiti della verifica (c.13)

3.2. L'organico dell'autonomia

D - LE PREROGATIVE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

C.79. «A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'**ambito territoriale di riferimento** [...] anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza [...] ai sensi [...] della legge 5 febbraio 1992, n.104».

C. 80. «Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha **durata triennale** ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il **curriculum**, le **esperienze** e le **competenze** professionali e possono essere svolti **colloqui**. La trasparenza e la pubblicità dei **criteri** adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica».

3.3. Il P.T.O.F.:

caratteristiche e modalità di predisposizione

- c.2. “...l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”
- c.12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa.
- c. 14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa).
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.
 4. Il piano e' elaborato dal **collegio dei docenti** sulla base degli indirizzi per le attivita' della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal **dirigente scolastico** [attraverso un Atto di Indirizzo] . Il piano e' approvato dal **consiglio d'istituto**.

3.3. Il PTOF: contenuti aggiuntivi

2. Il piano [...] indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

- a) **il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno** dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricula e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
- b) **il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.**

3. Il piano indica altresì

- **il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, [...]**
- **il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali [...]**
- **nonché i piani di miglioramento** dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80

c.12. Il predetto piano contiene anche

- **la programmazione delle attività formative** rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche
- **azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale (c.57)**

3.3. Il P.T.O.F.:

Piano di Miglioramento e Obiettivi prioritari

In linea con quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione), la Legge 107 pone, alla base della predisposizione del Ptof:

- le Azioni individuate dal **Piano di Miglioramento** per il raggiungimento degli obiettivi di processo e dei traguardi connessi alle priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)
- e gli **obiettivi formativi prioritari** che, anche in relazione alle risultanze del RAV, la singola istituzione intende perseguire nel triennio di riferimento.

L'elenco degli obiettivi formativi prioritari è contenuto nel **c.7.**, cui vanno aggiunte le previsioni dei commi 10, 14, 57 ...

3.4. Valutazione e Valorizzazione

Alla valutazione dell'anno di prova sono dedicati i commi dal 117 al 120.

Alla valorizzazione del merito dei docenti, 127, 128 e 129.

Poco o nulla si rinnova sulla **valutazione dell'anno di prova**: La Legge prevede una versione ristretta del comitato di valutazione che coincide con quella prescritta dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Essa rimanda tuttavia al MIUR l'emanazione di un decreto che individui gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova: il **DM n° 850 del 27/10/2015**, cui segue la **CM 5/11/2015 n.36167**

Quanto alla **valorizzazione del merito**, definita "bonus" la retribuzione accessoria e limitatane la destinazione ai docenti di ruolo:

- Viene istituito un fondo annuale di 200 milioni di euro
- Viene attribuito al DS il compito di assegnare il "**bonus**" sulla base dei criteri individuati dal comitato sulla base di una "motivata valutazione"
- Viene ridisegnato l'art.11 del T.U. Scuola che definisce modalità di costituzione, componenti e attribuzioni del comitato di valutazione

3.4. Comitato: composizione e funzioni

L'art.11 del D.lgs. 297/1994, così come novellato dal c.129 della Legge 107, prevede che:

2. «Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) **tre docenti** dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) **due rappresentanti dei genitori**, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- c) **un componente esterno** individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. **Il comitato individua i criteri** per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor».

3.4. La valutazione del dirigente scolastico

Il **c.93** disegna le modalità di valutazione:

I dirigenti scolastici saranno valutati ai sensi dell'art.25 del D.lgs.165/2001 e ss.mm.ii.

- sulla base del contributo dato al miglioramento del servizio scolastico in base agli indicatori individuati nel Piano di Miglioramento,
 - in coerenza con le disposizioni del D.lgs n,150/2009
 - e sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;
 - b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
 - c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;
 - d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
 - e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.
- c. 94. “Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato

3.5. Sulla formazione

Come abbiamo visto, il Ptof deve contenere anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse finanziarie occorrenti (c.12).

Con la L.107, la formazione, da un “diritto” (cfr. CCNL 2006/09 ART.64 c.1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità) diviene “**obbligatoria, permanente e strutturale**” (c.124)

Nell’individuare le attività di formazione, le singole istituzioni scolastiche devono tener conto del proprio Piano di Miglioramento e delle “priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione” adottato da MIUR¹²⁴.

Al fine di sostenere la formazione, viene istituita una **Carta elettronica** (c.121) e viene autorizzata una spesa annua di 40 milioni (c.125)

3.6. Piano Nazionale per la scuola digitale

c. 56. “Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale”.

Obiettivi

- Sviluppo competenze digitali degli Studenti
- Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali
- Miglioramento della governance, della trasparenza e della condivisione di dati, nonché dello scambio di informazioni
- Formazione dei docenti per l'innovazione didattica
- Formazione personale ATA

Vengono istituiti la figura dell'**animatore digitale** e un team (docenti-Ata) per l'innovazione (**c.57**)

DM n.851 del 27-10-2015

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html

3.7. Le nuove competenze del DS

Il **c.78** rivisita l'art.25 del D.Lgs.165/2001, insistendo sulla figura di garanzia di un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento” (c.78) e sostituendo la parola “poteri” con “compiti” nel periodo che segue:

A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane (c.78).

3.7. Le nuove attribuzioni al DS

La Legge, più in generale, attribuisce nuovi compiti al DS:

- Definisce gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione (**Atto di Indirizzo**) sulla base dei quali il Collegio dei Docenti elabora il Ptof (c.4)
- Individua il personale da assegnare ai posti dell'**organico dell'autonomia**, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83 (c.18)
- Di concerto con gli organi collegiali, può individuare **percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento** e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la **valorizzazione del merito** scolastico e dei talenti (c.29)
- Individua imprese, enti pubblici e privati per l'attivazione di percorsi di **alternanza scuola-lavoro** (c.40)
- Può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al **10 per cento di docenti** che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica (c.83)
- Riduce il numero di alunni per classe (c.84)
- Può effettuare **sostituzioni di docenti assenti** fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia (c.85)
- Assegna annualmente il “**bonus**” di valorizzazione (c.127)

3.8. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie da stanziare riguardano:

- Il Fondo di funzionamento (c.25)
- L'alternanza scuola-lavoro (c.39)
- Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (c.62)
- Le nuove competenze attribuite al DS (c.86)
- Il Piano straordinario di assunzioni (c.95)
- Il Piano Nazionale di Formazione e le attività di formazione (c.125)
- La valorizzazione del merito (c.126)
- L'INVALSI (c.144)
- L'Edilizia (c.153 e sgg.)

3.9. Gli altri interventi

- Alternanza scuola-lavoro
- Erogazioni liberali
- Piano straordinario di assunzioni
- Edilizia scolastica
- Deleghe al Governo
- Il fundraising
- ...

4. Alternanza scuola-lavoro

- 4.1. La Legge 28 marzo 2003, n. 53 e il D.Lgs. 15 aprile, 2005 n. 77
- 4.2. Modalità dell'alternanza scuola-lavoro
- 4.3. I Regolamenti per il riordino del secondo ciclo
- 4.4. Precisazioni terminologiche
- 4.5. Alternanza e Apprendistato
- 4.6. L'alternanza nella Legge 107/2015

4.1. La Legge 28 marzo 2003, n. 53

La norma che ha istituito l'alternanza scuola-lavoro è la [Legge 28 marzo 2003, n. 53](#).

Si tratta di una nuova modalità di interazione tra scuola e mondo del lavoro: la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro, sia all'interno del canale liceale sia nel sistema di istruzione e formazione professionale (il doppio canale che non ha mai trovato attuazione nel sistema scolastico italiano).

Prassi diffusa in Europa, segnatamente in Germania, è la versione moderna dell'apprendistato in bottega rinascimentale.

La Legge dà vita al [D.lgs.77/2005](#) (*«Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»*) con il quale l'alternanza scuola-lavoro diventa definitivamente una modalità di realizzazione del percorso formativo.

Il D.lgs. 77/05, all'art.1, recita:

«Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: 'alternanza', come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il **quindicesimo anno di età**, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa»

4.2. Modalità dell'alternanza scuola-lavoro

Le caratteristiche ai sensi del D.lgs.77/2005:

“I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto **la responsabilità dell'istituzione scolastica** o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore”(Art.1.c.2)

Vi possono partecipare gli studenti che hanno compiuto il 15esimo anno di età “salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato”(art.1.c.1)

E' previsto un decreto interministeriale che definisca criteri, risorse, requisiti, modalità, modelli di certificazione (Art.3.c.3)

Viene definita la **funzione tutoriale** distinguendo:

- un tutor interno (docente dell'istituzione scolastica), che svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti (Art.5. c.2)
- un tutor esterno, che favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro (Art.3.c.3)

Le competenze acquisite dagli studenti nei percorsi di alternanza costituiscono **crediti** sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato (art.6.c.1).

4.3. L'alternanza nei Regolamenti del secondo ciclo

Il nuovo ordinamento degli istituti tecnici, professionali e dei licei richiama l'attenzione dei docenti e dei dirigenti sull'alternanza scuola lavoro.

[...] **Stage, tirocini e alternanza** scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio (**D.P.R. 15 marzo 2010, n.88** - Regolamento sul riordino degli istituti tecnici)

[...] I percorsi [...] si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: [...] la gestione di processi in contesti organizzati e l'**alternanza** scuola lavoro (**D.P.R. 15 marzo 2010, n.87** - Regolamento sul riordino degli istituti professionali)

[...] Nell'ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, [...], specifiche modalità per l'approfondimento [...]. L'approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di **alternanza** scuola-lavoro [...] nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di **tirocinio** (**D.P.R. 15 marzo 2010, n.89** - Regolamento sul riordino dei licei).

L'area di professionalizzazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994 [...] è sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell'ordinamento di cui al presente regolamento, con **132 ore** di attività in alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. (Art. 8., D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 - Regolamento sul riordino degli istituti professionali)

4.4. Stage, tirocini, alternanza

Stage, tirocini, alternanza

- **Lo stage**, formalizzato nella scuola con D.M. 15 aprile 1994, consiste nel trascorrere un certo periodo di tempo all'interno di una realtà lavorativa allo scopo di verificare, integrare e rielaborare quanto appreso a scuola.
- **Il tirocinio**, istituito dalla Legge 196/1997 è utilizzato generalmente come opportunità di inserimento temporaneo nel mondo del lavoro ed è finalizzato all'acquisizione di nuove competenze e di una esperienza pratica che favoriscono la crescita professionale del tirocinante.

Funzione principale di entrambi è quella di agevolare le scelte formative e professionali degli studenti attraverso un apprendimento fondato sull'esperienza in ambienti di lavoro esterni alla scuola.

- **L'alternanza scuola-lavoro** si configura come una metodologia didattica innovativa che consente agli studenti di realizzare i propri percorsi formativi alternando periodi di studio in aula e forme di apprendimento in contesti lavorativi: si riconosce un valore formativo equivalente ai due percorsi.

4.5. Alternanza e Apprendistato

L'**apprendistato** integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro e si caratterizza per essere “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”(art.41 D.Lgs.81/2015). Si distingue dunque dalle altre forme di apprendimento che integrano l’istruzione con la formazione sul lavoro, in quanto è regolato da precisi obblighi tra le parti.

Speculare all’alternanza, l’apprendistato definisce formazione interna quella operata sul posto di lavoro, mentre formazione esterna quella erogata dalle istituzioni formative.

E’ il **D.lgs.81/2015**, attuativo della Legge 183/2014(Jobs Act) ad avviare la riforma di questo istituto. Oggi, in caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso scolastico. Il periodo di apprendistato sarà considerato utile ai fini del raggiungimento del monte ore da assolvere nelle esperienze di alternanza secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015.

Il 12 ottobre 2015 è stato emanato il **D.I.** recante “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione di percorsi di apprendistato”.

4.6. L'alternanza nella Legge 107/2015

- la Legge 107 rende **obbligatorio** un periodo di alternanza scuola-lavoro di almeno **400 ore** nell'ultimo triennio degli istituti tecnici e professionali e di almeno **200 ore** nei licei (**c.33**) contro le attuali 70-80 ore che di prassi si svolgevano nell'ultimo triennio.
- Gli studenti possono svolgere percorsi di alternanza sia nel periodo scolastico sia durante le vacanze estive, in Italia o all'estero (**c.35**).
- L'alternanza così riformata entra in vigore dall'a.s.2015/16 a partire dalle classi terze.
- Oltre ai soggetti previsti dal D.Lgs. 15 aprile, 2005 n.77, possono ospitare percorsi di alternanza anche gli ordini professionali, enti che si occupano di attività culturali e ambientali e gli enti sportivi iscritti al CONI (**c.34**).
- E' possibile svolgere percorsi di alternanza in modalità IFS (Impresa Formativa Simulata) sfruttando le reti digitali (**c.35**).
- La legge incrementa anche il finanziamento dei percorsi: 100 milioni di euro annui (**c.39**).
- Il percorso degli studi, le competenze acquisite, le esperienze formative in alternanza sono inseriti nel curriculum dello studente (**c.28**) di cui si terrà conto in sede di esame di Stato (**c.30**)

4.6. L'alternanza nella Legge 107/2015

- A tutela degli studenti è prevista, tramite apposito decreto Miur, la “**Carta dei diritti e dei doveri** delle studentesse e degli studenti in alternanza” (c.37)
- Le scuole svolgeranno attività di formazione in materia di **salute e tutela della sicurezza** sui luoghi di lavoro per gli studenti in alternanza (c.38)
- Sono **i dirigenti** scolastici a individuare e a scegliere i soggetti partner tra quelli iscritti nel Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro che viene istituito (c.41)
- Per incrementare il collegamento scuola-impresa-territorio le scuole possono dotarsi di **Laboratori territoriali per l'occupabilità** per consentire a imprese, università, enti pubblici di collaborare con le scuole per orientare le attività formative verso settori strategici del Made in Italy e per fornire servizi propedeutici all'inserimento dei giovani nel mercato di lavoro (c.60)

5. Obbligo scolastico

5.1. Obbligo scolastico e Obbligo formativo (Legge 9/1999 - Legge144/1999)

5.2. Il diritto all'istruzione e alla formazione (Legge 53/2003)

5.2.1. il D.lgs.56/2005

5.3. Il nuovo obbligo d'istruzione (Legge 296/2006 – D.P.R. 139/2007)

5.3.1. Gli allegati

5.4. L'obbligo anche nei percorsi di IeFP (Legge 133/2008, n 133, art. 64, c.4/bis)

5.5. Il modello di certificazione (DM 27 gennaio 2010, n. 9)

5.6. Legge 107 e obbligo

5.7. La CM sulle iscrizioni 2016/17

5.1. Obbligo scolastico e Obbligo formativo

Legge 9/1999 (*Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione*) – «1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 **l'obbligo di istruzione** è elevato **da otto a dieci anni**. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale». [abrogata]

Legge 144/1999 - Articolo 68. (*Obbligo di frequenza di attività formative*)

«1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, **l'obbligo di frequenza di attività formative** fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;
- b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- c) nell'esercizio dell'apprendistato». [abrogata]

5.2. Il diritto all'istruzione e alla formazione

La **Legge 53/2003** abroga la legge 9/1999 (art. 7, comma 13) e sostituisce il concetto di “obbligo” con quello di “diritto all'istruzione e alla formazione”: “È assicurato a tutti **il diritto all'istruzione e alla formazione** per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale” (art. 1, comma 1, punto c).

La Legge dà luogo a due fondamentali decreti delegati:

il **Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76** (*"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c., della legge 28 marzo 2003, n. 53"*)

e il **Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77** (*"Definizione delle norme generali relative all'**alternanza scuola-lavoro**, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*).

5.2.1. Dlgs 76/2005

Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

Il D.lgs.76/05 Art.1 (Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione)

1. “La Repubblica promuove **l'apprendimento in tutto l'arco della vita** e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e **le competenze**, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
- 2.L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 68 e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come **diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere**.
- 3.La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, **per almeno dodici anni** o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso **l'apprendistato** di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.

5.3. Il nuovo obbligo d'istruzione

Con la legge finanziaria 2007 (296/2006) si ristabilisce che “*L'istruzione impartita **per almeno dieci anni è obbligatoria** ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. **L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni**”*. Si stabilisce ancora che “*l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore*” (art. 1, c. 622).

Con il DPR 139/2007 vengono fornite indicazioni di dettaglio:

- l'**art.1** ribadisce che **l'istruzione è obbligatoria per almeno 10 anni**;
- l'**art.2** specifica i saperi e le competenze che devono essere garantite alla fine dell'obbligo;
- l'**art.3** suggerisce gli interventi a sostegno dell'obbligo d'istruzione (si dice che si può conseguire il titolo anche nei centri provinciali per l'istruzione per gli adulti, nei CTP per coloro che hanno compiuto i 16 anni);
- l'**art.4** riguarda **la certificazione** dell'adempimento che deve essere rilasciata d'ufficio solo per quelli che hanno compiuto il 18esimo anno di età;
- l'**art.5** annuncia le linee guida in cui sono indicate le misure per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il sostegno, il monitoraggio, la valutazione e la certificazione dei percorsi;
- nell'**art.6** si ricordano le competenze delle regioni a statuto speciale e la riforma costituzionale.

5.3.1. Gli allegati

Il DPR 139/2007 è accompagnato da tre allegati:

- a) un **documento tecnico** in cui si sottolineano le Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente; il collegamento con il quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF); gli assi culturali; l'interdipendenza tra saperi e competenze; le metodologie istituzionali per favorire l'obbligo;
- b) gli **assi culturali** (dei linguaggi, matematico scientifico-tecnologico, storico-sociale). Per ognuno vengono indicate le competenze di base a conclusione del percorso, e per ogni competenza di base vengono elencate le competenze specifiche, le abilità-capacità e le conoscenze;
- c) le **competenze chiave di cittadinanza** (imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l'informazione).

5.4. L'obbligo anche nei percorsi di leFP

La **Legge 133/2008**, all'art.64 (*Disposizioni in materia di organizzazione scolastica*), Precisa che l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

4-bis) «Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione **si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale** di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

5.5. Il modello di certificazione

Il DM 27 gennaio 2010, n. 9 adotta il modello di certificazione delle competenze e degli apprendimenti per l'anno scolastico 2009/2010.

La certificazione dei livelli di competenza raggiunti, in obbligo di istruzione, è rilasciata su richiesta dello studente interessato.

Per i diciottenni è invece rilasciata d'ufficio.

Il modello di certificazione può essere utilizzato anche dalle strutture formative accreditate dalle Regioni per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Lo stesso modello può essere integrato con ulteriori declinazioni in rapporto alle specificità dei propri sistemi e alle esigenze territoriali.

5.6. Legge 107/15 e obbligo

c.44. *«Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.*

L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con decreto interministeriale.

5.7. La CM sulle iscrizioni 2016/17

CM 22 del 21/12/2015

Art.5 - Obbligo di istruzione

5.1 - Modalità di assolvimento

L'obbligo di istruzione si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- **frequenza del primo biennio** di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare;
- stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un **contratto di apprendistato**, ai sensi dell'art 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- **istruzione parentale**. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere l'esame di idoneità alla classe terza dell'indirizzo di studi prescelto»

5.2 - Responsabilità condivisa [...]

5.3 - Verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione [...]

6. Ordinamenti

6.1. Introduzione

6.2. L'art.64 del DL 112/2008,
convertito dalla Legge 133/2008

6.3. I regolamenti attuativi

6.4. Il Primo ciclo

6.4.1. Breve ricapitolazione

6.4.2. Il DPR 81/2009

6.4.3. Il DPR 89/2009 - Infanzia

6.4.4. Il DPR 89/2009 - Primaria

6.4.4. Il DPR 89/2009 - Secondaria I°
Grado

6.5. Secondo ciclo

6.5.1. Breve ricapitolazione

6.5.2. I Regolamenti attuativi della L. 133/08

6.5.3. Istituti Professionali

6.5.4. Istituti Tecnici

6.5.5. Licei

6.5.6. Glossario

6.5.7. Istruzione e Formazione Professionale

6.6. Sulla Valutazione

6.6.1. Breve riepilogo

6.6.2. La legge 169/2008

6.6.3. Il DPR 122/2009

6.1. Introduzione

(G.Cerini, TeD)

Il sistema scolastico italiano presenta una struttura molto estesa, coinvolgendo praticamente quasi tutta la popolazione giovanile del nostro paese, dai 3 ai 19 anni. La scuola è gestita prevalentemente dallo Stato (le strutture statali accolgono circa il 90% degli allievi, mentre la gestione non statale è assai diffusa nella scuola dell'infanzia), ma i privati ed altri enti hanno la possibilità di aprire loro scuole e di chiedere la “parità” con la scuola statale (Legge 62/2000: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione") .

Tradizionalmente il sistema si articola su 4 livelli, con riferimento all'età degli allievi:

- dai 3 ai 5 anni è presente la scuola dell'infanzia (o materna) triennale, che accoglie oltre il 97% dei bambini in età;
- segue la scuola primaria (o elementare) quinquennale, obbligatoria, dai 6 ai 10 anni;
- quindi la scuola secondaria di I grado (o media) di durata triennale, fino ai 14 anni.
- Successivamente i ragazzi possono iscriversi alle scuole secondarie di II grado (o secondarie superiori) articolate in licei, istituti tecnici, istituti professionali, che hanno una durata di cinque anni (i professionali con uscite intermedie dopo un triennio) e si concludono con un esame di Stato che consente l'accesso a tutte le Facoltà universitarie. Una piccola quota di allievi frequenta dopo la scuola media corsi brevi di formazione professionale, di competenza delle Regioni, a volte in forma integrata con la scuola statale.

6.2. Il mandato della Legge 133/08

L'attuale assetto ordinamentale della scuola italiana discende dall'**art.64** della **Legge 133/2008** ("*Disposizioni in materia di organizzazione scolastica*"), significativamente all'interno del Capo II ("*Contenimento della spesa per il pubblico impiego*") a sua volta rientrante nel Titolo III ("**Stabilizzazione della finanza pubblica**").

L'articolo delega il Ministro a presentare **un piano programmatico** (triennale) di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico (c.3).

Il mandato è quello conferito al **c.4**:

“Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più **regolamenti** [...] si provvede ad una **revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico** del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:”

- razionalizzare ed accorpare le classi di concorso;
- ridefinire i curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola;
- rivedere i criteri per la formazione delle classi;
- rimodulare l'organizzazione didattica della scuola primaria;
- rivedere i parametri vigenti per la determinazione degli organici (docenti e ATA);
- ridefinire l'assetto organizzativo dei centri per gli adulti e per i corsi serali;
- riordinare la rete scolastica, compresa quella dei piccoli centri [in realtà di competenza delle regioni.

Nuovo Titolo V Costituzione].

6.3. I Regolamenti attuativi

La legge 133/2008 ha previsto che per i diversi settori scolastici e per gli ambiti di ordinamento si procedesse alla emanazione di specifici regolamenti sotto forma di Decreti del Presidente della Repubblica.

A latere, la **Legge 169/2008** che, all'art.4 “Art. 4. introduce l'insegnante unico nella scuola primaria, riconducendo la scelta proprio agli *“obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*

I regolamenti attualmente in vigore riguardano, in particolare:

- **DPR 81/2009** (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola)
- **DPR 89/2009** (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione)
- **DPR 122/2009** (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia (ai sensi della L.169/2008))
- **DPR 87/2010** (Regolamento di riordino degli istituti professionali)
- **DPR 88/2010** (Regolamento di riordino degli istituti tecnici)
- **DPR 89/2010** (Regolamento di riordino dei licei)

Al MIUR poi spetterà emanare le Direttive concernenti Linee Guida e Indicazioni Nazionali.

6.4. Il Primo ciclo



(G.Cerini)

6.4.1. Breve ricapitolazione -1

La scuola del primo ciclo (la dicitura è stata introdotta all'interno della legge 53/2003) include:

1. la scuola elementare, riordinata nel 1859 (Legge Casati) in previsione dell'unificazione del paese, affidata in gestione ai Comuni, ma statalizzata nel 1912 e 1934. Negli anni '80 è oggetto di un incisivo processo di riforma (con i programmi del 1985 e gli ordinamenti del 1990, Legge 148/90);

2. la scuola media è protagonista di un radicale riordino nel 1962 (legge n. 1859) che unifica i precedenti segmenti separati delle diverse scuole secondarie (scuola media unica); modifiche agli ordinamenti sono avvenute nel 1977, con la legge 16 giugno 1977, n. 348;

Questo patrimonio pedagogico è stato alla base di una stagione di forti innovazioni negli ultimi decenni; si pensi:

- alla vicenda del tempo pieno (scuola elementare, dal 1971)
- e del tempo prolungato (scuola media, dal 1983),
- all'integrazione dell'handicap (con la legge 517/1977),
- ai programmi "bruneriani" degli anni '80,
- alla più recente nascita degli istituti comprensivi (legge 97/1994).

A precederle, **la scuola dell'infanzia** (istituita con la [legge 444/1968](#)), con pluralità di gestione (statale, comunale, privata): con il 98% di frequenza nella fascia di età 3-5 anni, è tra le scuole materne più frequentate in Europa, fin dai tre anni.

6.4.1. Breve ricapitolazione -3

Le scuole elementari e medie sono state aggregate, in virtù della **Legge 53/2003**, in un unico ciclo di base, denominato “primo ciclo”. Esso comprende (**D.lgs 59/2004**) la scuola “primaria” (cioè la ex-scuola elementare di 5 anni) e la “scuola secondaria di I grado” (cioè la ex-scuola media triennale): embrione di “scuola di base”, che era invece il leit-motiv della precedente riforma Berlinguer (la legge 30/2000 infatti, proponeva l’istituzione di una scuola di base unica, settennale).

Il **D.lgs** articola le “40 ore” settimanali del modello classico di tempo pieno in orario obbligatorio (27 ore), facoltativo (3 ore nelle elementari, 6 ore nelle medie), tempo della mensa e del dopomensa (fino a 10 ore nelle elementari, fino a 7 nelle medie).

La **Legge 176/2007** ha invece ripristinato il modello classico del tempo pieno.

La **scuola dell'infanzia** è definita non obbligatoria e di durata triennale. Possono esservi iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. L'orario annuale delle attività educative si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore.

6.4.2. Il DPR 81/2009

Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle **risorse umane** della scuola

Dpr.81/2009

Le sezioni di **scuola dell'infanzia** sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.

Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unita' per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilita'.

Le classi di **scuola primaria** sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non piu' di 18 alunni.

Il tempo pieno viene confermato nei limiti dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008/2009.

L'insegnamento della lingua inglese e' affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalita' definite dal relativo piano di formazione.

Le classi prime di **scuola secondaria di I grado** sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non piu' di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unita'.

Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreche' il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unita'.

Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche

6.4.2. Il DPR 81/2009

*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle **risorse umane** della scuola*

Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40

A richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento potenziato dell'inglese per 5 ore settimanali complessive utilizzando anche le ore d'insegnamento della seconda lingua comunitaria. Per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella lingua italiana, il relativo insegnamento, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, è rafforzato anche utilizzando il monte ore settimanale destinato alla seconda lingua comunitaria.

Le classi del primo anno di corso degli **istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado** sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi.

senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità

Il numero delle classi del primo anno di corso e di quelle iniziali dei periodi successivi al primo biennio si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali

6.4.3. Il DPR 89/2009 - **Infanzia**

Dpr.89/2009 - *Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*

Per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia rimangono in vigore le disposizioni del **Dlgs 59/2004**, incluse quelle sugli anticipi dei bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell'as di riferimento. L'accettazione dell'iscrizione di questi ultimi è però subordinata a condizioni strutturali e a valutazioni pedagogiche rimesse alla competenza del Collegio Docenti.

L'orario di funzionamento è confermato in 40 ore settimanali, con possibilità di estenderlo fino a 50 o di ridurlo a 25, nella fascia oraria del mattino.

Ad analoghe condizioni, ma previo accordo in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, è subordinata anche l'attivazione delle “**Sezioni primavera**” per bambini di età inferiore ai 3 anni, ai sensi dell'art.1, cc.630 e 634 della Legge 296/2006.

Viene dunque mantenuta la sperimentazione delle “sezioni primavera” (**Legge 296/2006**, c.630), una struttura intermedia tra nido e scuola infanzia, rivolta a bambini da 24 a 36 mesi, che può essere gestita da stato, comuni, privati, secondo modelli assai flessibili. L'attivazione delle sezioni, nonché l'erogazione dei contributi finanziari è demandata ad un accordo da stringere nell'ambito delle Conferenze Stato-Regioni-Autonomie locali

6.4.4. Il DPR 89/2009 - Primaria

Ci si iscrive al compimento dei 6 anni (senza più la distinzione fra i nati prima e dopo il 31 agosto (come nel Dlgs 59); rimane la possibilità degli anticipi, dei bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell'as di riferimento.

La durata del tempo scuola si sviluppa su quattro modelli, offerti all'opzione delle famiglie:

le **24 ore** settimanali, introdotte dalla Legge 169/2008;

le **27 ore** introdotte dal Dlgs 59/2004;

le **30 ore**, intese come aggiunta di 3 ore di attività opzionali rimesse alla scelta delle famiglie e alla disponibilità di organico;

le **40 ore**, di 8 ore su 5 giorni, con incluso l'orario per il servizio mensa (art.1, Legge 176/2007). L'autorizzazione del tempo pieno è vincolata a uno specifico progetto formativo integrato e alla presenza dei servizi mensa.

L'organico viene assegnato alle scuole sulla base di 27 ore settimanali per le classi a tempo ordinario (ex classi a modulo) e di 40 ore settimanali per le classi a tempo pieno, il cui numero a livello nazionale, però, **non può superare quello del 2008/09**. L'organico è completato con l'assegnazione di posti di sostegno per le classi ove siano inseriti bambini con la certificazione di handicap. In aggiunta, in caso che i docenti non siano in possesso dei titoli previsti per l'insegnamento della lingua inglese e/o per quello della religione cattolica, sono assegnati alla scuola altri posti costituiti dai contributi orari per queste materie.

L'insegnamento della lingua inglese. L'orario settimanale per l'insegnamento della lingua inglese va dalle 33 ore annue della prima classe, alle 66 per la seconda, alle 99 per gli ultimi tre anni: per il raggiungimento del livello A1+.

6.4.4. Il DPR 89/2009 – **Primaria** -2

Il DPR 89/2009 (Regolamento per l'ordinamento del primo ciclo), nel delineare la nuova organizzazione didattica e professionale della scuola primaria, propone un modello imperniato sulla figura di un **docente di riferimento** per ogni classe (ad esclusione del tempo pieno, ove viene confermata l'assegnazione di due docenti per ogni classe), che si completa con la possibile presenza di ulteriori docenti cui sono affidati settori, magari più limitati, di insegnamenti curriculari. Viene comunque garantita una certa autonomia progettuale delle scuole (Atto di indirizzo, MIUR, 8 settembre 2009) che consente anche diverse forme di utilizzazione dei docenti, nell'ambito di una sorta di organico funzionale di istituto, fermo restando il principio ispiratore dei cambiamenti proposti dal legislatore (Legge 169/2008), che è quello di ridurre l'eccessiva frammentazione della presenza dei docenti in ogni classe.

6.4.4. Il DPR 89/2009 - Secondaria I° Grado

L'orario base viene ridotto a 30 ore settimanali. Tale rimpasto ha toccato le cattedre di lettere (da 11 a 9+1 ore: da due posti ogni tre classi a un posto ogni due) e tecnologia (da 3 a 2 ore settimanali, quindi da sei a nove classi per docente).

Nelle classi a tempo prolungato, le ore aggiuntive per arrivare a 36 o 40, comprese quelle di mensa, provengono esclusivamente dall'incremento delle ore di lettere (15) e di matematica (9).

Il nuovo Regolamento prevede invece un orario annuale obbligatorio delle lezioni di complessive 990, corrispondenti a 29 ore settimanali, più 33 ore destinate all'approfondimento di materie letterarie, per un totale di 30 ore settimanali.

Nel tempo prolungato il monte ore è riportato alle 36 ore settimanali, elevabili a 40, comprensive del tempo mensa.

Viene ribadito che le classi a tempo prolungato sono autorizzate solo in presenza di orario effettivamente esteso ad almeno due pomeriggi, con l'obbligatoria effettuazione del servizio di refezione scolastica (art.5, c.4).

L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, introdotto dall'art.1 Dlgs 137/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 169/2008, viene inserito nell'area disciplinare storico-geografica.

La CM 22 del 21/12/2015 sulle iscrizioni per l'a.s.2016/17 conferma quanto disposto dal DPR 89

6.5. Secondo ciclo



M. Spinosi

6.5.1. Breve ricapitolazione

Con l'anno scolastico 2010-2011 si è avviata la riforma o il riordino della scuola secondaria di secondo grado, quella definita, a partire dalla legge 53/2003 a secondo ciclo.

Tre le fisionomie assunte da questo ciclo:

- quella tripartita della riforma Gentile e antecedente alla legge 53/2003;
- quella bipartita voluta dalla legge 53/2003 (mai attuata);
- l'attuale che cerca di raccogliere l'eredità del passato.

1. LA RIFORMA GENTILE

Il sistema scolastico superiore comprendeva: l'istruzione liceale; l'istruzione tecnica e l'istruzione professionale. In questa tripartizione si annoveravano alcune anomalie:

- il vecchio Istituto magistrale, che si associava, seppure forzatamente, al sistema dei licei (la cenerentola);
- gli istituti d'arte che si avvicinavano all'istituto professionale;
- L'istruzione artistica che invece manteneva una propria autonomia (RD 31 Dicembre 1923, n. 3123) facendo però l'occhiolino ai licei;

la formazione professionale che dipendeva totalmente dalle Regioni.

6.5.1. Breve ricapitolazione

2. LA RIFORMA MORATTI

Il doppio canale. Legge 53/2003, art.2, c.3: “il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale”.

Prevedeva:

- otto licei (artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane);
- l’istruzione e la formazione professionale (IeFP), finalizzata al conseguimento di titoli e quali-fiche professionali di differente livello (demandata alle Regioni).

Successivamente con il D.Lgs 226/2005 vengono dettate le norme generali e, riguardo all’IeFP, vengono definiti i livelli essenziali delle prestazioni

6.5.1. Breve ricapitolazione -3

3. LA POLITICA DEL CACCIAVITE

Con il successivo governo di centro-sinistra (XV legislatura, 2006-2008), da parte del ministro Fioroni, si adotta la cosiddetta politica del cacciavite: effettuare solo alcuni aggiustamenti e contemporaneamente avviare alcune riflessioni attente sull'intero sistema di istruzione e formazione in vista di ulteriori riordini.

Venne realizzato uno studio analitico mirato sui problemi dell'istruzione e venne prodotto il “**Quaderno bianco della scuola**”, presentato al pubblico nel settembre 2007, in cui non solo si analizzano con estrema attenzione i problemi del nostro sistema di istruzione, ma si avanzano anche delle proiezioni per i successivi 15-20 anni.

Controfirmato nel settembre 2007 dagli allora ministri dell'economia e dell'istruzione Padoa Schioppa e Fioroni, il “quaderno” proponeva di incidere sul rapporto numerico alunni-insegnante, quale indicatore complesso in grado di inglobare parecchi fattori:

- la dimensione media delle classi;
- il tempo scuola erogato;
- l'orario di lavoro dei docenti;
- il modello organizzativo e gestionale.

6.5.1. Breve ricapitolazione

4. RITORNA L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE DI STATO

La Legge 296/2006 e il DM 139/2007 innalzano nuovamente di due anni l'obbligo di istruzione.

Con la Legge 40/2007 (art.13) lo Stato si riappropria nuovamente dell'istruzione tecnica e di quella professionale. Le Regioni restano competenti in materia di IeFP e sono comunque abilitate a rilasciare qualifiche, mentre allo Stato, quindi anche agli istituti professionali, spetta solo il rilascio di titoli di studio quinquennali.

Con DI MIUR-MEF del 29 novembre 2007, sono stati adottati i criteri per l'accreditamento di strutture formative da parte delle Regioni;

poi, con l'Intesa tra i due ministeri del 20 marzo 2008 (in ordine al D.M. 166/2001), sono stati indicati gli standard minimi per l'accreditamento di strutture formative.

6.5.2. I Regolamenti attuativi della L. 133/08

I regolamenti previsti dall'art.64, c.4 della Legge 133/2008, in attuazione del Piano Programmatico previsto, sono stati pubblicati con tre **Dpr in data 15 marzo 2010**, rispettivamente con il **n.87**, per gli istituti professionali, il **n.88**, per gli istituti tecnici, il **n.89** per i licei.

Per gli istituti tecnici e professionali, sono state previsti altri passaggi normativi costituiti dalle **Linee Guida** elaborate dal Miur:

LG che regolino il ruolo integrativo e complementare rispetto al potere esclusivo delle Regioni, nel rilasciare qualifiche e diplomi professionali (Direttiva n.65/2010)

LG per il passaggio al Nuovo Ordinamento sia per gli istituti tecnici (Direttiva n. 57/2010) che per quelli professionali (Direttiva n.65/2010)

Seguono una serie di provvedimenti: **Riordino secondo ciclo: i documenti normativi**

Complessivamente il processo di riordino investe sia i percorsi della scuola secondaria superiore (licei, tecnici, professionali) sia quelli del sistema di istruzione e formazione professionale.

Centrale, la riduzione del numero delle ore di lezione in tutti gli indirizzi, viene giustificata ufficialmente almeno per due ragioni:

- quella di rendere più sostenibile il carico orario delle lezioni per gli studenti;
- e quella di allinearsi alle indicazioni degli organismi internazionali (OCSE).

6.5.2.1. Il quadro orario

Gli orari della nuova secondaria di II° grado

Scuole	<i>Orario sett. 1° biennio</i>	<i>Orario sett. 2° biennio</i>	<i>Orario sett. Ultimo anno</i>
Licei			
▪ Artistico	34	35	35
▪ Classico	27	31	31
▪ Linguistico	27	30	30
▪ Musicale	32	32	32
▪ Scientifico	27	30	30
▪ Scienze umane	27	30	30
Istituti Tecnici	32	32	32
Istituti professionali	32	32	32

6.5.2.2. Quote di autonomia e flessibilità

Quote di autonomia e margini di flessibilità (in percentuale) – Scuola secondaria II° grado

	1° biennio	2° biennio	Ultimo anno
<i>Licei</i> ▪ Autonomia	20	30	20
<i>Istituti professionali</i> ▪ Autonomia ▪ Flessibilità	20 25	20 35	20 40
<i>Istituti tecnici</i> ▪ Autonomia ▪ Flessibilità	20 ---	20 30	20 35

6.5.3. Istituti Professionali

Il Regolamento, che detta le norme generali per il riordino degli IP, consta di 10 articoli e di quattro allegati (A B C D).

Gli IP fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. I percorsi sono quinquennali; fanno riferimento al Profilo Educativo esposto all'allegato A ed attuano i quadri orari riportati negli allegati B e C.

L'identità degli IP si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente di sviluppare saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del sistema produttivo di riferimento, per l'accesso all'università e all'istruzione tecnica superiore.

Gli IP operano

nel **settore dei servizi**, con **4 indirizzi** (commerciale, sanitario, agricolo, alberghiero);

e nel **settore industria e artigianato** con **2 indirizzi** (per le produzioni industriali ed artigianali e per la manutenzione e l'assistenza tecnica).

Gli IP del settore industria e artigianato sono dotati di un **Ufficio Tecnico**. L'apprendimento è declinato per **competenze**, abilità e conoscenze, anche in riferimento alle raccomandazioni europee.

L'orario complessivo annuale è fissato in 1056 ore corrispondenti a **32 ore settimanali**. I percorsi sono scanditi in due bienni e in un quinto anno e si articolano in insegnamenti generali e di indirizzo; essi comprendono aree di autonomia e aree di flessibilità.

Gli IP possono istituire **dipartimenti interni** come articolazione del collegio docenti; possono considerare e valutare apprendimenti anche di tipo informale e non formale; terminano con gli esami di Stato.

La quota di autonomia, del 20%, serve sia per adattare gli insegnamenti obbligatori sia per introdurre di nuovi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Pof; **le quote di flessibilità** (fino al 25% nei primi due anni, fino al 35% nel secondo biennio e fino al 40% dell'ultimo anno), operano solo nelle aree di indirizzo e possono essere utilizzate per integrazioni rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione professionale o per corrispondere ad esigenze territoriali o di specifici settori produttivo.

IP: indirizzi, articolazioni, opzioni 16/17

Cfr. CM 22 del 21 dicembre 2015 - Iscrizioni anno scolastico 2016-2017

SETTORE	INDIRIZZO	ARTICOLAZIONE	OPZIONE
SERVIZI	SERVIZI per l'AGRICOLTURA e lo SVILUPPO RURALE (biennio)	Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale	
			Gestione risorse forestali e montane
			Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio
	SERVIZI SOCIO-SANITARI		
	SERVIZI SOCIO-SANITARI – Ottico		
	SERVIZI SOCIO-SANITARI – Odontotecnico		
	SERVIZI per L'ENOGASTRONOMIA e L'OSPITALITA' ALBERGHIERA (Biennio)	Enogastronomia	
		Enogastronomia	Prodotti dolciari artigianali ed industriali
		Servizi di sala e di vendita	
		Accoglienza turistica	
	SERVIZI COMMERCIALI (biennio)	Servizi commerciali	
			Promozione commerciale e pubblicitaria
INDUSTRIA e ARTIGIANATO	MANUTENZIONE ed ASSISTENZA TECNICA (biennio)	Manutenzione ed assistenza tecnica	
		Manutenzione ed assistenza tecnica	Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
		Manutenzione ed assistenza tecnica	Manutenzione dei mezzi di trasporto
	PRODUZIONI INDUSTRIALI e ARTIGIANALI (Biennio)	Industria	
		Industria	Arredi e forniture di interni
		Industria	Produzioni audiovisive
		Artigianato	
		Artigianato	Produzioni tessili sartoriali
		Artigianato	Produzioni artigianali del territorio
			Coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei

L'offerta sussidiaria degli IP

Il riordino degli Istituti Professionali riguarda esclusivamente l'offerta di percorsi quinquennali che si concludono con l'esame di Stato. I percorsi finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali triennali e diplomi professionali quadriennali rientrano, invece, tra le competenze esclusive delle Regioni e sono contenuti in un apposito “Repertorio nazionale” approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, confermato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

In un **quadro di sussidiarietà**, peraltro, il Regolamento di riordino ha previsto che gli Istituti Professionali possano svolgere un “ruolo integrativo e complementare” rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

Le modalità per realizzare i percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale da parte degli Istituti Professionali sono contenute all'interno delle Linee Guida concernenti gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali e i percorsi di IeFP, definite con l'Intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010.

6.5.4. Istituti Tecnici

Il Regolamento è costituito da 10 articoli e 4 allegati, di cui il B e il C sono a loro volta articolati in riferimento ai singoli indirizzi. Gli IT appartengono al sistema di istruzione e formazione del secondo ciclo, sono riorganizzati e potenziati a partire dalle prime classi del 2010/11, con orario annuale di 1056 ore, corrispondenti a **32 ore settimanali**.

L'identità degli IT si caratterizza per una solida base culturale di tipo scientifico e tecnologico costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico; è espressa in un limitato numero di indirizzi correlati a settori economici fondamentali con l'obiettivo di mettere in grado gli studenti di inserirsi nelle attività produttive, nelle professioni, di accedere all'università ed all'istruzione tecnica superiore.

Gli IT collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei poli tecnico-professionali e si riferiscono agli **istituti tecnici superiori** costituiti secondo il Dpcm 25 gennaio 2008.

il **settore economico** presenta 2 indirizzi

il **settore tecnologico** 9 indirizzi dotati di Ufficio tecnico.

I risultati di apprendimento sono declinati in competenze, abilità e conoscenze. I percorsi sono articolati in due bienni e in un quinto anno al termine del quale gli alunni sostengono l'esame di Stato. La **quota di autonomia** è del 20%, **quella di flessibilità** del 30% nel secondo biennio e del 35% nell'ultimo anno.

Gli IT possono dotarsi di un **comitato tecnico-scientifico** e possono stipulare contratti d'opera con esperti esterni. Il Profilo educativo, culturale e professionale è riportato nell'allegato A.

Le Linee Guida richiamano i riferimenti alla politica dell'UE in materia di istruzione e formazione e gli impegni assunti dall'Italia sulla Strategia di Lisbona.

IT: Indirizzi, articolazione, opzioni 16/17

Cfr. CM 22 del 21 dicembre 2015 - Iscrizioni anno scolastico 2016-2017

SETTORE	INDIRIZZO	ARTICOLAZIONE/OPZIONE	
ECONOMICO	AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING(Biennio)	Amministrazione Finanza e Marketing	
		Relazioni internazionali	
		Sistemi informativi aziendali	
	TURISMO		
TECNOLOGICO	MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA (Biennio)	Meccanica e mecatronica	
		Meccanica e mecatronica	Tecnologie dell'occhiale
			Tecnologie delle materie plastiche
			Tecnologie del legno
		Energia	
	TRASPORTI e LOGISTICA (Biennio)	Costruzione del mezzo	
		Costruzione del mezzo	Costruzioni Aeronautiche
			Costruzioni Navali
		Conduzione del mezzo	
		Conduzione del mezzo	Conduzione del mezzo Aereo
			Conduzione del mezzo Navale
			Conduzione di apparati ed impianti marittimi
		Logistica	
	ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA (Biennio)	Elettronica	
		Elettrotecnica	
		Automazione	

IT: Indirizzi, articolazione, opzioni 16/17

Cfr. CM 22 del 21 dicembre 2015 - Iscrizioni anno scolastico 2016-2017

TECNOLOGICO	INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI (Biennio)	Informatica	
		Telecomunicazioni	
	GRAFICA e COMUNICAZIONI (Biennio)	Grafica e comunicazioni	
			Tecnologie cartarie
	CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE (Biennio)	Chimica e materiali	
		Chimica e materiali	Tecnologie del cuoio
		Biotecnologie ambientali	
		Biotecnologie sanitarie	
	SISTEMA MODA (Biennio)	Tessile, abbigliamento e moda	
		Calzature e moda	
	AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA (Biennio)	Produzioni e trasformazioni	
		Gestione dell'ambiente e del territorio	
		Viticoltura ed enologia	
		Viticoltura ed enologia	Enotecnico *
	COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO (Biennio)	Costruzione ambiente e territorio	
		Costruzione ambiente e territorio	Tecnologie del legno nelle costruzioni
		Geotecnico	

6.5.5. Licei

Il Regolamento consta di 16 articoli e di 10 allegati.

I percorsi liceali sono di durata quinquennale, articolati in due bienni e in un quinto anno “forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni, ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro”.

L'allegato A riporta il Pecup, gli allegati B-G i piani di studio dei sei licei: **artistico, classico, linguistico. Musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.**

I risultati di apprendimento sono declinati in conoscenze, abilità e competenze.

Le quote orario a disposizione delle scuole non possono superare il 20% nel primo biennio, il 30% nel secondo e il 20% nell'ultimo anno.

Al Regolamento sono affiancate le **Indicazioni Nazionali** (Decreto Ministeriale 7 ottobre 2010 , n. 211) riportanti gli obiettivi specifici di apprendimento per i corsi liceali. Esse sono costituite da una nota introduttiva unica e da sei gruppi di testi, riportanti ognuno il Pecup relativo a ciascun percorso, accompagnato dal corrispondente Piano degli studi e dalle Indicazioni.

Nelle indicazioni sono previsti anche ‘contenuti’ particolari.

Licei: Indirizzi 16/17

Cfr. CM 22 del 21 dicembre 2015 - Iscrizioni anno scolastico 2016-2017

INDIRIZZI
Liceo classico
Liceo linguistico
Liceo scientifico Liceo scientifico con opzione scienze applicate Liceo scientifico sezione ad indirizzo sportivo
Liceo delle scienze umane Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale
Liceo artistico a indirizzo <ul style="list-style-type: none">• Arti figurative• Architettura e ambiente• Scenografia• Design• Audiovisivo e multimediale• Grafica
Liceo musicale e coreutico

6.5.6. Glossario

Dalle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici

I dipartimenti, quale possibile articolazione interna del collegio dei docenti, possono presidiare la continuità verticale e la coerenza interna del curriculum, vigilare sui processi di apprendimento per lo sviluppo dei saperi e delle competenze previste nei profili dei vari indirizzi, la cui attuazione è facilitata da una progettualità condivisa e un'articolazione flessibile.

Il comitato tecnico scientifico (CTS) è composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. Il CTS è un organismo con funzioni consultive e propositive per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; è lo strumento per consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e sviluppare le alleanze formative

L'ufficio tecnico riprende e potenzia il tradizionale compito di collaborazione con la direzione dell'istituto, di raccordo con gli insegnanti impegnati nello svolgimento delle esercitazioni pratiche e con il personale A.T.A., per l'individuazione, lo sviluppo e il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a supporto della didattica; assume un ruolo rilevante in una scuola che considera la didattica di laboratorio come una delle sue caratteristiche distintive ai fini dell'acquisizione delle competenze da parte degli studenti.

6.5.6. Glossario -2

Dalle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici

La quota di autonomia è determinata, nei limiti del contingente di organico annualmente assegnato alle istituzioni scolastiche. L'autonomia consente, dunque, di modificare i curricula, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle famiglie, entro il limite del 20% del monte ore delle lezioni, o per rafforzare alcuni insegnamenti, oppure per introdurre nuovi insegnamenti che concorrono a realizzare gli obiettivi educativi individuati nel piano dell'offerta formativa della scuola. L'orario di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20% rispetto al quadro orario previsto dall'indirizzo di riferimento. Le richieste sono formulate all'atto delle iscrizioni alle classi.

Gli spazi di flessibilità, invece, sono riservati esclusivamente alle aree di indirizzo; si possono aggiungere alle quote di autonomia e sono disponibili a partire dal terzo anno, nella misura del 30% nel secondo biennio e del 35% nel quinto anno. Essi consentono di articolare le aree di indirizzo con l'obiettivo di corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro, anche in relazione a particolari distretti produttivi manifatturieri (per esempio, il settore cartario). Le opzioni sono indicate da un elenco nazionale contenente anche l'indicazione delle classi di concorso dei docenti che possono essere utilizzate per gli insegnamenti ivi previsti. Nel diploma rilasciato a conclusione degli esami di Stato sono certificate le competenze acquisite dallo studente anche con riferimento alle eventuali opzioni seguite. La flessibilità non può determinare comunque esuberi di personale, perciò va utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate.

6.5.7. Istruzione e Formazione Professionale

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/area-iefp/offerta-del-sistema>

L'offerta del sistema IeFP

Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di **qualifiche** (EQF3) e **diplomi** (EQF4) professionali. Le qualifiche e i diplomi professionali, di competenza regionale, sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi in un apposito **Repertorio nazionale**, condiviso tra Stato e Regioni con Accordo del 27 luglio 2011 (aggiornato con Accordo del 19 gennaio 2012).

Le qualifiche e i diplomi di IeFP sono anche correlati alle “aree economiche e professionali” utilizzate anche per correlare i titoli di istruzione tecnica e professionale quinquennali (All. B Linee Guida, art. 52)

Allegati

[Standard minimi formativi nazionali delle competenze di base \(comuni a tutti i percorsi\)](#)

[Competenze tecnico-professionali \(comuni a tutti i percorsi\)](#)

[Percorsi triennali IeFP: competenze tecnico-professionali specifiche](#)

[Percorsi quadriennali IeFP competenze tecnico-professionali specifiche](#)

[All. B Linee Guida, art. 52\)](#)

6.6. Sulla Valutazione



(M.Spinosi)

6.6.1. Breve riepilogo

La **Legge 517/1977** segna il passaggio dalla pagella alla scheda di valutazione che stabiliva per ogni alunno un giudizio descritto in termini narrativi.

Il **Dpr. 275/1999**, Regolamento dell'autonomia:

Nell'articolo 4, afferma che nell'esercizio dell'autonomia didattica **le istituzioni scolastiche** individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale.

Nell'articolo 8, stabilisce che **il Ministero** deve definire gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi.

Nell'articolo 9, afferma che per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere **crediti formativi** maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati.

Nell'articolo 10, annuncia che il Ministero **adotterà nuovi modelli per le certificazioni**, con indicazioni di conoscenze, competenze, capacità acquisite e crediti formativi riconoscibili.

La **Legge 53/2003** proponeva soluzioni tecniche poi ruscite dalle scuole, come l'introduzione del **Portfolio**. È la legge che delega il Governo alla definizione delle norme generali sull'istruzione:

L'articolo 3 riguarda specificatamente **la valutazione, sia degli apprendimenti sia della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione**.

Si parla di valutazione esterna effettuata dal servizio nazionale; di valutazione interna che rientra nella responsabilità degli insegnanti; di valutazione per la certificazione finale che avviene attraverso gli esami di Stato su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite **dall'Istituto nazionale per la valutazione**, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

6.6.1. Breve riepilogo

L'**Accordo Stato Regioni del 2004**, definisce gli **standard formativi minimi** (competenze di base) per il conseguimento della qualifica professionale. Le competenze vengono articolate su 4 aree (dei linguaggi, scientifica, tecnologica, storico-socio-economica).

Il **DM 139/2007**, all'art.4 **regola la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo** di istruzione per coloro che hanno compiuto il 18esimo anno di età. Nelle linee guida (che costituiscono parte integrante del DM) sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonché per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare la permanenza nei percorsi di istruzione e formazione.

La **Legge 169/2008**...

Il **Dpr. 122/2009**...

Il **DM 9/2010**, segna l'adozione di un **modello di certificazione dei saperi e delle competenze**. Costituisce il primo formato ufficiale per la certificazione dei saperi e delle competenze seppure solo per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione. I saperi e le competenze da certificare riguardano quattro assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale con riferimento alle otto competenze chiave di cittadinanza. Non si utilizza il voto in decimi come avrebbe potuto far presupporre la legge 169/2008, ma secondo lo stile europeo, si utilizza "il livello": di base, intermedio, avanzato.

La **C.M. n.3 del 13 febbraio 2015** avvia **l'adozione sperimentale** dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Cfr. anche

[Guida breve alla valutazione degli alunni a cura di Tuttoscuola, aggiornata al 9 giugno 2009](#)

6.6.2. La legge 169/2008

Legge 169/2008

Articolo 2

2. “A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del **comportamento** è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.

L'articolo 3 riguarda la valutazione sul rendimento scolastico degli studenti che viene effettuata mediante l'attribuzione di **voti espressi in decimi** e, per la scuola primaria, illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

c.1-bis. “Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.

c.3. “Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline”.

c.3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:)
«4.L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con **una certificazione analitica dei traguardi di competenza** e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».

6.6.3. Il DPR 122/2009

Il “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione...” È un documento normativo che si limita solo a coordinare le norme vigenti ivi comprese quelle veicolate dalla legge 169/2008. Si tratta di 14 articoli attraverso i quali sono ripresi tutte le norme stratificate negli anni sui diversi temi della valutazione (valutazione alunni nei diversi ordini di scuola, esami di stato, assolvimento dell’obbligo d’istruzione, valutazione del comportamento, certificazione delle competenze, valutazione degli alunni con disabilità, con difficoltà di apprendimento, in ospedale, ecc).

[Lettura Integrale](#)

7. Normativa per l'inclusione

- 7.1. Una scuola inclusiva
- 7.2. Un po' di storia: dalle scuole speciali all'inclusione
- 7.3. La Legge 104/1992 e il Il D.P.R. 24 febbraio 1994
- 7.4. Le Linee Guida
- 7.5. Integrazione e inclusione
- 7.6. La Legge 170/2010
- 7.7.Sui B.E.S.: Nota Miur del 27/06/13
- 7.7.Sui B.E.S.: CM n.8 del 6/03/13
- 7.8. Intercultura: il percorso normativo
- 7.9. il DPR 394/99
- 7.10. Le nuove Linee Guida

7.1. Una scuola inclusiva

“La scuola è aperta a tutti” (art.34 Costituzione)

Una delle caratteristiche portanti della nostra scuola (riconosciuta e presa a punto di riferimento dai sistemi scolastici del mondo occidentale) è senza dubbio il suo carattere inclusivo, testimoniato dagli ultimi 40 anni di interventi normativi.

7.2. Un po' di storia: Dalle scuole speciali all'inserimento

(G.Onger – Voci della Scuola)

In realtà, sino agli anni '70, la storia della scuola italiana nei confronti della disabilità è una storia di esclusione:

- Che inizia con **la legge Casati**: gli alunni con disabilità non frequentano le scuole elementari pubbliche (gestite dai Comuni). A loro pensano per lo più gli enti religiosi o assistenziali.
- L'art. 5 del **RD** 4 maggio 1925, n. 653 recita: “Il preside deve allontanare dall'istituto gli alunni o candidati affetti da malattie contagiose o ripugnanti”.
- Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 577. Art. 230: “La facoltà di cui al comma 1/a propone al Ministro dell'istruzione le norme per l'assistenza ai fanciulli anormali e l'organizzazione delle classi differenziali”.
- Regolamento 26 aprile 1928, n. 1297. Art. 415. “Quando gli atti di permanente indisciplina siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da anormalità psichiche, il maestro può, su parere conforme dell'ufficiale sanitario, proporre l'allontanamento definitivo dell'alunno al direttore didattico governativo o comunale, il quale curerà l'assegnazione dello scolaro alle classi differenziali”.
- Nella **C.M.** 11771/12 dell'11 marzo **1953**, **si distingue tra scuole speciali e classi differenziali**. “Le classi speciali per minorati e quelle di differenziazione didattica sono istituti scolastici nei quali viene impartito l'insegnamento elementare ai fanciulli aventi determinate minorazioni fisiche o psichiche ed istituti nei quali vengono adottati speciali metodi didattici per l'insegnamento ai ragazzi anormali, es. scuole Montessori. Le classi differenziali, invece, non sono istituti scolastici a sé stanti, ma funzionano presso le comuni scuole elementari ed accolgono gli alunni nervosi, tardivi, instabili, i quali rivelano l'inadattabilità alla disciplina comune e ai normali metodi e ritmi d'insegnamento”
- La CM del 9 luglio 1962, n. 4525 esorta a procedere ad un'accurata selezione degli alunni da inviare nelle scuole speciali al fine di trattenere: “gli scolari che possono trarre profitto da un buon insegnamento individualizzato nella scuola comune”.
- Con **la legge 31 dicembre 1962, n. 1859** viene costituita la scuola media unica, obbligatoria e gratuita, ma l'art. 12 prevede **l'istituzione di classi differenziali** per alunni disadattati scolastici.

7.2. Un po' di storia: Dall'inserimento all'integrazione

(Materiali di studio Assistenti Tecnici)

Nessuna legge ha mai formalmente chiuso gli istituti speciali, ma a partire dagli **anni '70** essi vengono quasi ovunque smantellati. I bambini disabili, anche molto gravi, erano velocemente inseriti nelle scuole comuni anche quando, purtroppo, mancavano i più elementari presupposti (personale di assistenza, eliminazione delle barriere architettoniche, formazione degli insegnanti, supporto specialistico). Nel **1974** il Ministero della Pubblica Istruzione ha affidato ad un gruppo di lavoro (noto come "**Commissione Falcucci**", dal nome del ministro in carica) il compito di individuare una soluzione.

Ne è uscita l'anno successivo una proposta sorprendente: non è il modo di inserire gli alunni con disabilità che va modificato ma è piuttosto la scuola che deve rinnovarsi. Si legge nel documento finale: *"Il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola, così da poter veramente **accogliere ogni bambino e ogni adolescente per favorire lo sviluppo personale**"*. <http://www.edscuola.it/archivio/didattica/falcucci.html>

È la scuola dell'integrazione.

Ne è seguito un vivace dibattito pedagogico che, partendo dalle esigenze del processo d'inserimento degli alunni con handicap, ha coinvolto tutti i punti chiave del "fare scuola" con uno spirito di innovazione spesso estremamente produttivo.

La **legge 30 marzo 1971, n. 118**, inaugura la stagione della scuola accogliente. Essa riconosce agli alunni disabili **il diritto a frequentare la scuola elementare e media**. Afferma poi che “sarà facilitato” l’accesso alla superiore.

7.2.Un po' di storia: Dall'inserimento all'integrazione

(G.Onger – Voci della Scuola)

La **Legge 4 agosto 1977, n. 517**, più conosciuta per l'abolizione degli esami di riparazione nella scuola elementare e media, oltre che per l'introduzione della scheda di valutazione (sostituiva del voto numerico) **abolisce le classi differenziali**. Integrare tutti gli alunni nella stessa classe, qualunque sia la loro capacità di apprendimento diventa una vera e propria sfida che il Paese e la sua scuola si danno. E ciò suscita anche l'apprezzamento di tanti Paesi che a quel tempo ancora non avevano adottato provvedimenti di questo tipo.

Compare la figura dell'**insegnante specializzato** e sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap. Di particolare interesse è il passaggio che prevede “iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare **interventi individualizzati** in relazione alle esigenze dei singoli alunni”. Un passaggio che pone attenzione ai bisogni educativi di tutti gli alunni, non solo dei portatori di handicap.

N.B. Dell'anno successivo è la Legge Basaglia

Nel 1987 la **Corte Costituzionale** chiude la falla lasciata aperta dalla legge 30 marzo 1971, n 118. **La sentenza n. 215** è una risposta al ricorso di due genitori avverso il rifiuto dell'iscrizione della loro figlia disabile in una scuola superiore. La Corte ritiene illegittimo il passaggio dell'art. 28, terzo comma della legge 30 marzo 1971, n 118, in cui si prevede che “Sarà facilitata”, anziché disporre che “**È assicurata**”, la frequenza alle scuole medie superiori.

7.2. Un po' di storia: Dall'inserimento all'integrazione

Gli **anni Novanta** capitalizzano i quindici anni di lavoro precedente:

La **Legge 5 giugno 1990, n. 148** sugli Ordinamenti della Scuola Elementare chiarisce la **contitolarità** dell'insegnante di sostegno nella classe a cui viene assegnato;

La **Legge 5 febbraio 1992, n. 104** (legge quadro sull'handicap) consegna **lo status di cittadino** alla persona con disabilità. *“La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società”*. Essa affronta le problematiche non solo legate alla scuola, ma a tutti i contesti e durante tutto l'arco della vita.

Punti salienti:

1. **È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione** della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo **lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione**.
3. Ci si sofferma sulla **personalizzazione** del percorso educativo.
4. Tutti gli alunni con disabilità hanno diritto ad **un servizio di supporto psico-socio-pedagogico**, fornito dall'**ASL** di residenza o da un altro soggetto convenzionato, che **condivide con la Scuola la responsabilità della progettazione educativa**, ossia della definizione degli interventi e della loro valutazione.

Il **D.P.R. 24 febbraio 1994, n.79** (*Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap*), chiarisce e delimita il campo stabilendo quali sono le condizioni per andare oltre la semplice certificazione

7.3. Il D.P.R. 24 febbraio 1994

La documentazione specialistica che definisce la situazione e la tipologia dell'intervento individualizzato comprende la Diagnosi funzionale, il Profilo Dinamico Funzionale, il Piano Educativo individualizzato, la Programmazione didattica ed educativa Individualizzata.

La **diagnosi funzionale** è la “descrizione analitica della **compromissione funzionale** dello stato psicofisico dell'alunno handicappato” e deve quindi considerare sia gli aspetti di diagnosi clinica sia gli aspetti dell'ambito psico-sociale.

Dalla diagnosi funzionale precede il **Profilo Dinamico Funzionale** che coinvolge oltre che l'Unità multidisciplinare della ASL, il consiglio di classe, i genitori, l'insegnante di sostegno e indica non solo le difficoltà ma anche e soprattutto **le potenzialità del soggetto** in relazione agli assi “cognitivo, affettivo-relazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, dell'autonomia, dell'apprendimento” ed è la base per la redazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Il **P.E.I.** viene redatto da un Gruppo di lavoro per l'Handicap Operativo” (**GLHO**) di cui fanno parte i docenti del consiglio di classe, gli operatori della ASL o del Comune specificatamente coinvolti nell'intervento per il singolo alunno, i genitori e eventuali altri soggetti professionali. Il documento deve contenere, per ogni anno scolastico, “gli **interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica**” (d.P.R. 24/2/1994);

In base alle necessità evidenziate nel PEI, l'Ufficio Scolastico Regionale assegna il docente di sostegno e gli eventuali assistenti educativi.

IL GLHO può essere affiancato dal **GLHI** (Gruppo di lavoro per l'handicap di istituto) al quale partecipano docenti, studenti, rappresentanti delle famiglie e degli operatori dei servizi.

A livello provinciale abbiamo i **GLIP** cui spettano funzioni di consulenza al Direttore Scolastico Regionale, supporto alle scuole, collaborazione con gli EE.LL.

Vengono individuati gli ambiti su cui si basa tutta la progettualità: affettivo-relazionale, neuropsicologico, sensoriale, linguistico-comunicazionale, motorio-prassico, cognitivo. Si sottolinea, affinché l'alunno possa sviluppare al massimo le sue potenzialità, l'importanza di **partire da quello che sa fare** e non dalle sue disabilità.

7.4. Le Linee Guida

(L.Lega, Voci della Scuola)

Le Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, pubblicate nell'agosto del 2009, riassumono tutta la normativa in materia di disabilità in relazione alla vita scolastica. Passaggi significativi:

Sul piano culturale e pedagogico:

- l'idea che la condizione di handicap non possa essere ricondotta al solo deficit psicofisico e sia piuttosto la risultante di una interazione tra situazione di disabilità, contesto sociale, elementi di facilitazione o di ostacolo messi in atto nell'ambiente di vita del soggetto disabile e dunque la preferenza accordata ai nuovi sistemi di classificazione della disabilità, basati sull'ICF (*International Classification of Functioning*);
- la consapevolezza che un vero processo di integrazione non può limitarsi alla sola esperienza scolastica, ma che vada proiettato oltre, verso il futuro, nella costruzione di un vero e proprio progetto di vita.

Sul piano giuridico ed istituzionale:

- il forte richiamo al diritto all'integrazione, fondato su una interpretazione dinamica della Costituzione e dei documenti internazionali, ma che può essere reso "esigibile" solo da un concorde e fattivo intervento di tutte le istituzioni interessate;
- l'esigenza che il POF sia esplicitamente orientato all'inclusione e ne dia testimonianza concreta nelle scelte di fondo dell'istituto;
- il ruolo propulsivo del dirigente scolastico che svolge una effettiva funzione di leadership educativa, cioè di orientamento e guida pedagogica sulle grandi domande e sui valori cui la scuola deve ispirare la sua azione.

Sul piano operativo e progettuale:

- il chiaro riferimento alla condivisione delle responsabilità tra tutti gli insegnanti del gruppo docente, in merito all'integrazione dei disabili che è problema della classe (anzi, della scuola) e non solo del docente di sostegno;
- una preferenza per le didattiche attive e cooperative (*cooperative learning*), come capaci di valorizzare diversità e intelligenze dei disabili;
- l'esplicito divieto di pratiche segregatrici o separatrici, come pure dell'impropria utilizzazione delle figure di sostegno per altre finalità.

7.5. Integrazione e inclusione

(Materiali di studio Assistenti Tecnici)

Il termine inclusione è entrato da poco nel nostro lessico educativo: in molti paesi europei si usa il termine *inclusion* per indicare, in generale, un processo che porta all'istruzione degli alunni con disabilità nelle classi comuni, quindi sostanzialmente simile alla nostra integrazione (da osservare, d'altro lato, che *integration* è una parola collegata praticamente ovunque all'immigrazione).

Sarebbe riduttivo, e probabilmente inutile, usare inclusione come sinonimo di integrazione, o di integrazione di qualità, anche se certamente tra i due termini non c'è la frattura logica e culturale che ha segnato il passaggio da inserimento a integrazione. L'inclusione è infatti un'estensione del concetto di integrazione che coinvolge non solo gli alunni con disabilità formalmente certificati ma tutti i compagni, con le loro difficoltà e diversità. Si presta particolarmente attenzione agli alunni con **Bisogni Educativi Speciali**, ossia in generale a coloro che per vari motivi, anche temporanei, non rispondono in maniera attesa alla programmazione della classe richiedono una forma di aiuto aggiuntivo.

Probabilmente, però, l'uso del termine sta ad indicare **un cambio di paradigma**:

da quello “assimilazionista” (adattamento dell'alunno disabile a un'organizzazione scolastica che è strutturata fondamentalmente in funzione degli alunni «normali», e in cui la progettazione per gli alunni «speciali» svolge ancora un ruolo marginale o residuale),

a quello della “valorizzazione delle differenze” (non semplicemente «fare posto» alle differenze - principio di tolleranza della diversità - ma piuttosto affermarle, metterle al centro dell'azione educativa in quanto nucleo generativo dei processi vitali)

7.6. La Legge 170/2010

La Legge 170/2010 e le Linee Guida applicative (12 luglio 2011), ma già il DPR 122/09 sulla valutazione, intervengono in merito al riconoscimento, alla operatività e agli interventi didattici in ordine ai Disturbi Specifici di Apprendimento .

La Legge riconosce nei dsa (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia), “disabilità” di origine neurobiologica (e non dunque psicologico-relazionale-ambientale), specifiche, ossia riguardanti solo **una funzione delimitata** e non le funzioni cognitive generali (l'intelligenza) del soggetto affetto, che richiedono un intervento pedagogico-didattico incentrato sull'adozione di prassi specifiche e generali, basate sull'utilizzo di **strumenti dispensativi e compensativi**.


La legge stabilisce **il riconoscimento ufficiale dei dsa** e identifica di fatto un percorso di gestione del disturbo comprendente diversi passi qualificanti. Percorso alternativo rispetto a quello delle situazioni di handicap certificate secondo la legge 104/1992.

7.6. La Legge 170/2010

Tale percorso è caratterizzato da:

- Individuazione precoce attraverso osservazione e screening degli insegnanti sin dalla scuola dell'infanzia;
- Interventi di recupero didattico mirato;
- Apposita comunicazione alla famiglia, in caso di persistenti difficoltà;
- Iter diagnostico presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture accreditate;
- Diagnosi di pertinenza del Servizio;
- Comunicazione della famiglia alla scuola;
- Provvedimenti compensativi e dispensativi e una didattica e valutazione personalizzate.
- Viene dunque assicurato agli alunni affetti da questi disturbi, **un trattamento personalizzato** per il raggiungimento del successo formativo. È infatti evidente nella legge la costruzione di un percorso didattico in cui siano chiaramente stabilite **le strategie** e gli strumenti da applicare e **le dispense** da alcune prestazioni non essenziali: ciò dovrebbe portare alla stesura di un vero e proprio **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** da parte dei consigli di classe, condiviso dalla famiglia. Il diritto a un trattamento diversificato riguarda anche **le forme di verifica e valutazione**, che sono garantire in tutto il percorso scolastico, in forme la cui specificazione è demandata a decreti attuativi.

7.6. La Legge 170/2010



7.7. Sui B.E.S.: Nota Miur del 27/12/12

Strumenti di intervento per alunni con b.e.s.

Schema sinottico della normativa su tutti i BES

Che cosa sono i B.E.S.

Ogni alunno, **con continuità o per determinati periodi**, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.

Quest'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della **disabilità**; quella dei **disturbi evolutivi specifici** e quella dello **svantaggio socio-economico, linguistico, culturale**.

Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92.

Sui DSA. E' bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei **disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio** (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, **nelle aree non verbali** (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della **disprassia**, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un **disturbo dello spettro autistico lieve**).

Sui B.E.S.: Nota Miur del 22/12/12

Strumenti di intervento per alunni con b.e.s.

Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività. Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con **problemi di controllo attentivo e/o dell'attività**, spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder. L'ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei

Funzionamento cognitivo limite. Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline). Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità.

Adozione di strategie di intervento per i BES

Occorre elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un **Piano Didattico Personalizzato**, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

Le scuole – con determinazioni assunte dai **Consigli di classe**, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 meglio descritte nelle **Linee guida (DM 5669/2011)**,

7.7. Sui B.E.S.: CM n.8 del 6/03/13

Indicazioni operative

Precisazioni

Il PDP va firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.

Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale

Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l'attenzione su quell'area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza della lingua italiana** - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). In ogni caso, **non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera** se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.

7.7.b. Sui B.E.S.: CM n.8 del 6/03/13

Indicazioni operative

Le azioni a livello di singola istituzione scolastica

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d'Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola. Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l'inclusione (in sigla **GLI**) e svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
- elaborazione di una proposta di **Piano Annuale per l'Inclusività** riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).

7.7.c. Sui B.E.S.: CM n.8 del 6/03/13

Indicazioni operative

Nel P.O.F. della scuola occorre che trovino esplicitazione:

- un concreto impegno programmatico per l'inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento;
- criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica meramente quantitativa di distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l'aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l'ambito specifico di competenza della scuola;
- l'impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale.

Azioni a livello territoriale

- Ruolo fondamentale hanno i CTS - Centri Territoriali di Supporto, quale interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.
- Le scuole dovranno poi impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali finalizzati all'integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria.
- Le funzioni dei GLIP, di cui all'art. 15 commi 1, 3 e 4 della L. 104/92, si estendono anche a tutti i BES,
- In ogni caso, i CTS dovranno strettamente collaborare con i GLIP ovvero con i GLIR, la cui costituzione viene raccomandata nelle Linee guida del 4 agosto 2009.

NOTA MIUR 27 GIUGNO 2013 sul Piano Annuale per l'Inclusività. Scopo del Piano annuale per l'Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è parte integrante.

7.8. Intercultura: il percorso normativo

Normativa MIUR sull'intercultura

I riferimenti normativi

- **Legge n. 40 del 6 marzo 1998** (legge Turco-Napolitano sull'immigrazione); concerne tra l'altro il diritto del minore straniero ad accedere alle nostre scuole;
- **D.lgs. 286/1998**, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". Testo coordinato con le modifiche recate dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 e dal dpr 18 ottobre 2004, n. 334
- e **Dpr 31 agosto 1999, n. 394**: Regolamento recante norme di attuazione del testo unico;
- **Legge n. 189 del 30 luglio 2002** (cosiddetta Bossi-Fini, dal nome dei ministri che la promossero); modifica la normativa in materia di immigrazione e di asilo ma conferma le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola.
- **CM 24/2006, *Linee guida*** dirette a favorire e a sostenere l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, nelle quali leggiamo tra l'altro "L'educazione interculturale rifiuta sia la logica dell'assimilazione, sia la costruzione ed il rafforzamento di comunità etniche chiuse ed è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento entro la convivenza delle differenze"
- Nello stesso 2006, con un decreto del 6 dicembre, è stato istituito presso il Ministero dell'Istruzione l'*Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale* che, nel 2007, ha pubblicato il documento: **La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri.**

7.8. Intercultura: il percorso normativo

Vanno poi ricordati:

- **Legge 15 luglio 2009, n. 94:** “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”: stabilisce che “il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana”.
- Consiglio dell’Unione europea del 20 ottobre 2009: *Conclusioni del Consiglio sull’istruzione dei bambini provenienti da un contesto migratorio*.
- **CM 2/2010, che fissa al 30%** il numero degli alunni stranieri per classe.
- Decreto del Ministero dell’Interno del 4 giugno 2010: detta le modalità con cui gli stranieri presenti nel nostro Paese dovranno svolgere i test che accerteranno la conoscenza della lingua italiana: tale adempimento è affidato alla competenza del Miur.
- **Accordo quadro** dell’11 novembre 2010 tra Miur e Ministero dell’interno: disciplina le modalità con cui rendere operative la prima fase dello svolgimento del test. Sono valorizzate le istituzioni scolastiche che sono sedi dei Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti.
- Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (nota MIUR prot.n. 4233 del 19.02.2014)

7.9. Intercultura: il DPR 394/99

Oggi la materia è regolata dall'**art.45 del DPR 394/1999**, “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, c.6 del Dlgs 25 luglio 1998, n.286”.

In sostanza, il Dpr 394/1999 sancisce che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno il diritto-dovere all’istruzione alla stessa stregua dei cittadini italiani e indipendentemente dalla regolarità della loro posizione in ordine al loro soggiorno: viene cioè valutato come prioritario l’umano diritto alla scuola rispetto alla considerazione di eventuali irregolarità nella posizione dei genitori.

7.9.a. Art.45

Iscrizione scolastica

- I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione **indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno**, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa **può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico**. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
- L'iscrizione con riserva **non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado**. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico **vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica**, salvo che il **collegio dei docenti** deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
 - ▣ dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - ▣ dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - ▣ del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
 - ▣ del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
- **Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi**: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

7.9.b. Art.45

- Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri **il necessario adattamento dei programmi di insegnamento**; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante **l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana** sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
- Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di **mediatori culturali** qualificati.
- Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il **Consiglio di circolo e di istituto** promuovono **intese** con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52, allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
- Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano **iniziative di educazione interculturale** e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla **formazione in età adulta**, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore. [...]

7.10. Intercultura: Le nuove Linee Guida

Nuove [Linee guida](#) - Trasmesse con nota n.4233 19febbraio 2014

Precisano che l'educazione interculturale “**rifiuta sia la logica dell'assimilazione sia quella della convivenza tra comunità etniche chiuse**”, ed è centrata sul dialogo e sul “reciproco riconoscimento e arricchimento”.

Registrano il mutato contesto:

- la scuola nell'arco di dieci anni ha visto aumentare gli alunni stranieri da 100mila a oltre 800 mila, con una crescita di 60-70mila unità l'anno;
- è aumentato progressivamente il numero dei nati in Italia, a fronte di una riduzione dei neo arrivati;
- è aumentato il numero degli studenti stranieri alle medie e superiori (dove i nati in Italia sono ancora minoranza)
- il secondo ciclo, in questo senso, evidenzia problemi di insuccesso e dispersione scolastica e una “segregazione formativa”: i ragazzi stranieri che si concentrano in istituti tecnici e professionali per ragioni essenzialmente di natura economica.

Insistono sulla **necessità di evitare concentrazioni di alunni stranieri in una scuola o in una classe**.

Propongono, ad evitare le concentrazioni, un mix di interventi che chiama le scuole a coordinarsi tra loro e con gli enti locali e a coinvolgere anche i genitori, stranieri e italiani.

Ritengono centrale **il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie** alle attività della scuola nel percorso di accoglienza e integrazione.

Insistono sull' **apprendimento dell'italiano come lingua seconda**, soprattutto nelle scuole medie e superiori:

- I ragazzi stranieri che non parlano italiano vanno inseriti in classe con gli italiani, che “**rappresentano la vera autorità linguistica e il modello d'uso al quale riferirsi**”.

- Servono però anche **laboratori linguistici dedicati**: per i neo arrivati la proposta è: “circa 8-10 ore settimanali dedicate all'italiano L2 (circa 2 ore al giorno) per 3-4 mesi”. In questi moduli intensivi si possono raggruppare ragazzi di classi diverse e possono essere organizzati “in collaborazione con gli enti locali e con progetti mirati”

C'è infine un capitolo dedicato **all'istruzione degli adulti**, anche per “recuperare” giovani adulti stranieri: “è perciò importante sostenere e sviluppare percorsi integrati tra istruzione scolastica, formazione professionale e corsi serali degli istituti tecnici e professionali in cui conseguire sia titoli di studio e qualifiche che competenze linguistiche”.

8. La governance della scuola

8.1. Il Consiglio d'Istituto

8.2. La Giunta Esecutiva

8.3. Il Collegio dei Docenti

8.4. Il Comitato di Valutazione

8.5. I Consigli di classe, interclasse, intersezione

8.1. Consiglio d'Istituto

Composizione

Nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti: dirigente scolastico, 6 rappresentanti dei docenti, 1 del personale ATA, 6 dei genitori (3 genitori e 3 alunni nel secondo ciclo)

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti: dirigente scolastico, 8 rappresentanti dei docenti, 2 del personale ATA, 8 dei genitori (4 genitori e 4 alunni nel secondo ciclo).

È presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo e al secondo comma, lettera b) dell'art.10 del TUPI.

I rappresentanti del personale docente sono eletti dal CD nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.

Il Consiglio d'Istituto: funzioni

La norma che regola le attribuzioni del consiglio d'istituto risale al 1974 (ed è stata poi recepita dall'art. 10 del testo unico n. 297 del 1994); ciò ha posto notevoli problemi di coordinamento con la disciplina sopravvenuta negli anni successivi, a partire dal D.Lgs. n.29/1993.

Ai sensi dell' art. 10 del **testo unico n. 297 del 1994**, comunque, il consiglio d'istituto, su proposta della GE:

- a) elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Ai sensi dell'art.25, c.6 del D.lgs. 165/2001, il Ds presenta periodicamente al CdI una motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa ;
- b) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto;
- c) su proposta della GE, ha potere deliberante, fatte salve le competenze del collegio dei docenti, sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio in ordine:
 - all'adozione del regolamento interno dell'istituto (che deve stabilire, fra l'altro, le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del CdI ai sensi dell'art.42 del TUPI) ;
 - all'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie nonché l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni ;
 - all'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali (cfr. art.5, c2. Dpr 275/1999);

Il Consiglio d'Istituto: funzioni

- ai criteri generali per la programmazione educativa;
- ai criteri per la programmazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione (cfr. Dirigere la scuola 1 gennaio 2010);
- alla promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- a forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto;
- d) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, interclasse e di classe;
- e) stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- f) consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico (art.94)
- g) sentito per gli aspetti didattici il CD, delibera le iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze (art.106 Dpr. 309/1990)
- h) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal TUPI, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza

Di 44/01 – Art.33

(Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)

D.I.44/2001

1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:

- a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
- i) all'acquisto di immobili.

2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- a) contratti di sponsorizzazione;
- b) contratti di locazione di immobili;
- c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- h) partecipazione a progetti internazionali.

3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica

8.2. Giunta Esecutiva

Il CdI elegge nel suo seno una Giunta esecutiva.

Composizione

La giunta esecutiva è composta dal dirigente scolastico (che ne fa parte e la presiede di diritto), dal DSGA (che ne fa parte e di diritto ne svolge le funzioni di segretario) da 1 docente, 1 impiegato del personale ATA, e 2 genitori (1 genitore e 1 studente nel Secondo ciclo).

Funzioni

La giunta esecutiva ha il compito di svolgere attività istruttoria o esecutiva rispetto a quanto deliberato dal consiglio di circolo o d'istituto.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, terzo e quarto comma, del D.I. 44/01, giunta esecutiva ha il compito di proporre al consiglio di circolo o di istituto **il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica**, accompagnato da una apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del POF, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

8.3. Il Collegio dei Docenti

Composizione

Il collegio dei docenti è un organo tecnico-professionale con funzioni, attive, consultive e propositive. Esso è disciplinato, sostanzialmente, dall'art.7 del 297/1994 che, al c.1 afferma: “il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio [...] nell'istituto”. Si tratta di organo omogeneo, composto da soli insegnanti; la qualità di membro del collegio si acquista “automaticamente” con la qualifica di insegnante (di ruolo e non di ruolo) nel circolo o nell'istituto. Il collegio dei docenti è presieduto dal dirigente scolastico. Questi non può delegare in sua assenza altro membro del collegio, mentre di norma attribuisce le funzioni di segretario ad uno dei docenti collaboratori (cfr. l'art. 7, sesto comma, del testo unico n. 297 del 1994).

Funzionamento

Il collegio dei docenti, come è noto, si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre cfr. l'art. 7, quarto comma, del testo unico n. 297 del 1994). Le riunioni hanno luogo in orario di servizio, ma in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Sempre l'articolo 7 del testo unico n. 297 del 1994, al secondo comma, chiarisce le competenze del collegio stesso in maniera capillare. Il collegio dei docenti è organo attivo, consultivo e propositivo”.

CdD- Funzioni

- a) In primo luogo, è l'organo che delibera, con competenza pressoché esclusiva sotto l'aspetto del contenuto, in materia didattica: su questa materia, il collegio dei docenti fa valere le sue competenze tecnico-professionali. Esso, tra l'altro, provvede all'elaborazione del piano dell'offerta formativa (POF) sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o d'istituto.
- b) Per tutto il resto, il collegio dei docenti ha competenza concorrente di tipo propositivo o consultivo: può cioè collaborare, in vari modi, con gli altri organi dell'amministrazione scolastica, ma ad essi si affianca e comunque non decide, potendo solo “proporre” o “consigliare” (ad esempio, per la formazione delle classi, per l'assegnazione ad essi dei docenti, per l'attivazione di eventuali borse di studio).

CdD - Come organo attivo, adotta provvedimenti amministrativi nella forma delle deliberazioni nelle seguenti materie:

- a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto.
- b) Elabora il Pof, e il Piano annuale delle attività (art.3 del 275/1999)
- c) In particolare cura la Programmazione dell'azione educativa e didattica;
- d) delibera la divisione dell'a.s. in trimestri o quadrimestri;
- e) identifica e definisce le aree di competenza delle FFSS al Pof: determina le competenze e i requisiti professionali necessari per l'accesso a ciascuna Funzione (art.33 ccnl 2007):
- f) approva, quanto agli aspetti didattici, gli accordi di rete con altre scuole (art.7, c.2. 275/1999);
- g) provvede all'adozione dei libri di testo (art.7, c.2 TU 297/1974);
- h) sceglie i sussidi didattici (art.2 DM 10 febbraio 1982)
- i) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
- j) promuove iniziative di aggiornamento e formazione dei docenti (art.3 ccni 31/8/1999);
- k) elegge i suoi rappresentanti nel CdI (6 nelle scuole fino a 500 alunni, 8 in quelle con numero superiore);
- l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente (ma cfr. L.107/15);
- m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del 297/1994;
- o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio – psico – pedagogici e di orientamento (art.7., c.2 TU 297/1994);

CdD - Come organo consultivo e propulsivo esprime pareri, formula proposte, criteri, richieste nei confronti del Ds per quanto concerne le seguenti materie:

- a) formula proposte al Ds per la formazione e la composizione delle classi
- b) formula proposte al Ds per l'assegnazione dei docenti alle classi, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o di istituto ; va precisato che il CD deve formulare concrete proposte operative e, in particolare, per quanto concerne la salvaguardia della continuità didattica, deve tenere presente che questa va intesa nella sola direzione di garantire agli alunni, per quanto possibile, l'insegnamento dello stesso docente e non nella direzione di salvaguardare presunte esigenze del docente (Tar Molise, 23/1/1985);
- c) formula proposte al Ds per la formulazione dell'orario delle lezioni; il Ds terrà conto anche del CdI, del disposto dell'art.28 del ccnl 29/11/2007 e dei criteri approvati in sede di Contrattazione decentrata d'Istituto;
- d) formula proposte al Ds per lo svolgimento di tutte le attività scolastiche;
- e) valuta, entro il mese di giugno e in sede di verifica del Pof, l'attività svolta dalle FFSS;
- f) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- g) esprime al Ds parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506, TU;
- h) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art.106 del TU 309/1990;

8.4. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti



Cfr. Legge 107/2015

8.5. I consigli di classe/interclasse/intersezione

Funzioni

I consigli di classe e di interclasse costituiscono il luogo ideale di incontro tra le diverse componenti scolastiche, al fine di concordare le finalità da perseguire (nell'ambito degli indirizzi nazionali e di istituto, ovviamente), monitorare “in tempo reale” l'andamento e i risultati dell'azione didattica, ed eventualmente proporre le opportune iniziative al Collegio dei docenti.

A ciò si aggiungono finalità di tipo “concomitante”, quali ad esempio la possibilità di proporre valutazioni in ordine alla scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, ovvero – sempre a titolo esemplificativo – alla pianificazione dei viaggi di istruzione.

CdC: Le competenze

Le competenze più importanti del Cc sono:

- a) l'approvazione della Programmazione educativa e didattica della classe (del PEI e del PDP);
- b) la verifica dell'andamento didattico e disciplinare della classe;
- c) l'approvazione di progetti didattici extracurricolari;
- d) la programmazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione;
- e) la realizzazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica;
- f) la programmazione delle attività di recupero, sostegno e potenziamento;
- g) l'organizzazione della Simulazione della III prova e del Colloquio dell'esame di stato;
- h) il parere relativo alle proposte di adozione dei libri di testo;
- i) la formulazione dei criteri per l'elaborazione del Documento del Cc (cosiddetto Documento del 15 maggio);
- j) l'approvazione del Documento;
- k) l'approvazione della Relazione finale della classe;
- l) la valutazione intermedia e finale dell'alunno;
- m) eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni previsti dal regolamento d'istituto.

CdC: Composizione

Composizione

Consiglio di intersezione (infanzia) e di interclasse (primaria): ne fanno parte tutti i docenti, e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate. È presieduto dal dirigente scolastico o da un docente da lui delegato, purché facente parte del consiglio.

Oltre che dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti, il consiglio di interclasse formula proposte al collegio dei docenti, riguardo all'azione educativa e didattica, ed anche eventualmente in ordine ad iniziative di sperimentazione.

Consiglio di classe (scuola media): ne fanno parte tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori. È presieduto dal dirigente scolastico o da un docente da lui delegato, purché facente parte del consiglio. Oltre che dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti, il consiglio di classe formula proposte al collegio dei docenti, riguardo all'azione educativa e didattica, ed anche eventualmente in ordine ad iniziative di sperimentazione.

Consiglio di classe (scuola secondaria superiore): ne fanno parte tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. È presieduto dal dirigente scolastico o da un docente da lui delegato, purché facente parte del consiglio. Oltre che dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti, il consiglio di classe formula proposte al collegio dei docenti, riguardo all'azione educativa e didattica, ed anche eventualmente in ordine ad iniziative di sperimentazione.

I rappresentanti dei genitori

- I rappresentanti dei genitori non prendono parte alle sedute di programmazione e valutazione.
- Vengono convocati periodicamente per essere informati sull'andamento disciplinare e didattico del gruppo classe e per essere consultati circa la realizzazione di progetti educativi.
- Devono estendere agli altri genitori le informazioni ricevute nelle sedute del C. di C.
- Possono chiedere al Dirigente scolastico, per motivate esigenze, la convocazione straordinaria del Consiglio di classe

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori

Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

[Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe](#)

[Art. 6 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalità](#)

[Art. 7 - Collegio dei docenti](#)

[Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva](#)

[Art. 9 - Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità](#)

[Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva](#)

[Art. 11 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti](#)

Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori

9. Il Sistema Nazionale di Valutazione

9.1. Introduzione

9.2. Breve ricapitolazione

9.3. Dpr 80/2013 – il Sistema Nazionale di Valutazione

9.4. CM n.47

9.5. La Direttiva 11 del 18/10/14

9.6. Il RAV

9.7. Nota MIUR 01-09-2015

9.8. Il RAV per l'Infanzia

9.9. Il Piano di Miglioramento

9.1. Introduzione

VALUTAZIONE/VALUTAZIONI

Parlare di valutazione a scuola significa occuparsi di almeno quattro principali oggetti di valutazione (come si evince dallo stesso mandato affidato all'Invalsi dalla Direttiva triennale n.74 del 2008) e di una pluralità di 'soggetti' promotori della stessa (interni, nazionali e internazionali). Quanto ai livelli di valutazione si distinguono:

- valutazione di sistema (nel suo complesso, a livello nazionale, o di macroarea, di regione, di provincia)
- valutazione di istituto (delle istituzioni scolastiche autonome)
- valutazione del personale (dei docenti e del Ds)
- valutazione degli studenti (degli apprendimenti, ma anche certificazione delle competenze)

Quanto ai soggetti promotori delle pratiche valutative, una prima distinzione va sicuramente fatta tra:

- valutazione interna (o autovalutazione) in vista della rendicontazione sociale (accountability)
- valutazione esterna (degli apprendimenti, del personale, delle scuole, di sistema), con obiettivi plurimi, che vanno dal sostegno al miglioramento continuo delle istituzioni e del sistema all'implementazione del sistema premiale fondato sul merito per tutto il personale della scuola.

Un'ulteriore distinzione, a ben vedere, va individuata all'interno della valutazione esterna:

- nazionale (Invalsi, ora anche Corpo Ispettivo, limitatamente ai Ds)
- internazionale (le rilevazioni IEA, TIMSS e PIRLS, e quelle PISA-OCSE)
- degli stakeholders

9.2. Breve ricapitolazione

Dino Cristanini – Dir.tecnico, ex Direttore generale dell'Invalsi. Intervento del 2011

Il quadro di sistema

Le vicende relative all'istituzione in Italia di un Sistema Nazionale di Valutazione sono collocabili in un quadro evolutivo costituito da tre macro fasi:

1. la nascita e lo sviluppo dell'esigenza della valutazione anche esterna dell'andamento e dei risultati delle istituzioni scolastiche;
2. l'istituzione dell'INVALSI, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;
3. la definizione del Sistema Nazionale di Valutazione.

1. Nasce l'esigenza di un sistema di valutazione (anni '90)

Per comprendere le idee e le vicende che hanno condotto alla situazione attuale si possono assumere come riferimento gli anni Novanta e le idee guida che hanno determinato le politiche per l'incremento della trasparenza e della responsabilità nel settore pubblico (cfr. [Legge 241/1990](#)). In generale nella società emergono diverse esigenze:

- l'istanza della **democrazia partecipativa**, ossia dell'apertura delle istituzioni alla comunità e del coinvolgimento dei rappresentanti della comunità stessa nella gestione,
- l'istanza dell'**efficacia nella gestione delle risorse pubbliche** in un contesto di controllo della spesa,
- la richiesta di **qualità dei servizi** da parte dei cittadini-utenti e di responsabilizzazione degli operatori pubblici in ordine alla rendicontazione,
- l'istanza del **passaggio dalla cultura dell'adempimento a quella del servizio**.

Nello specifico campo scolastico si è affermata e ha trovato concreta attuazione **l'istanza di autonomia delle istituzioni scolastiche, strettamente connessa alla necessità di rendere conto dei risultati ottenuti** mediante l'utilizzo delle opportunità che essa offre.

Una serie di documenti del decennio in esame consente di individuare i possibili oggetti e scopi della valutazione esterna e le funzioni di un sistema nazionale di valutazione. Tra questi, la **Direttiva n. 307 del 21 maggio 1997**, istituisce il Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione (SNQI), affidando al CEDE (Centro europeo dell'educazione con sede a Frascati) la realizzazione dei relativi programmi e attività.

2. L'istituzione dell'INVALSI (1999)

Nel 1999, con [D.lgs. n. 258 del 20 luglio](#), il CEDE viene trasformato in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), avente personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa e dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria, sottoposto alla vigilanza del ministero della pubblica istruzione.

All'inizio del decennio sono state realizzate le sperimentazioni denominate “Progetto Pilota 1” (a.s. 2001-02), “Progetto Pilota 2” (a.s. 2002-03), “Progetto Pilota 3” (a.s. 2003-04), che ha iniziato la somministrazione su larga scala di prove per la **misurazione degli apprendimenti** e ha consentito di mettere a punto le complesse procedure tecniche e organizzative. Contemporaneamente sono state realizzate le prime due edizioni (2000 e 2003) dell'indagine internazionale OCSE PISA, oltre a proseguire con le edizioni delle indagini IEA (TIMSS e PIRLS).

3. La nascita del SNV

La **Legge delega 28 marzo 2003, n. 53**, all'art. 3 ha previsto che con i decreti legislativi da emanare per il riordino dell'INVALSI fossero dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti.

Con il [D.lgs. n. 286/2004](#) è stato quindi istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (SNV) con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. Con il medesimo decreto l'INVALSI è stato riordinato, diventando ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria

4. Arriva la prova nazionale d'esame (2007)

Tra la fine del 2006 e la fine del 2007 sono state intanto emanate altre norme concernenti i compiti dell'INVALSI in ordine alla valutazione esterna:

- la **legge 296/2006** (Finanziaria 2007, art. 1, comma 614) ha affidato all'Istituto la formulazione di proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici e la definizione delle relative procedure;
- la **legge n. 1/2007** ha previsto la valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità;
- ma soprattutto il D.L. n. 147/2007, convertito dalla **Legge n. 176/2007**, ha individuato le classi nelle quali effettuare le rilevazioni degli apprendimenti (seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e quinta del secondo ciclo), e ha stabilito che i risultati servono anche per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole. Il D.L. 147/2007 ha anche introdotto un'altra importante novità, **la prova scritta a carattere nazionale, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione**, i cui testi sono scelti dal Ministro tra quelli proposti dall'INVALSI.
- Il **D.P.R. n. 122/2009** ha poi stabilito che l'esito della prova concorre alla determinazione del voto finale facendo media con il voto del giudizio di idoneità e con i voti delle prove predisposte dalla Commissione d'esame. La prova nazionale è stata svolta per la prima volta al termine dell'anno scolastico 2007-08, e successivamente al termine di ogni anno scolastico.

5. Le direttive ministeriali: si delinea un sistema (2008)

L'attività dell'INVALSI nel triennio 2008/11 è stata indirizzata dalla Direttiva ministeriale triennale n. 74/2008, e dalle Direttive annuali n. 75/2008, n. 76/2009 e n. 67/2010.

La **Direttiva 74/2008** ha previsto per la valutazione esterna obiettivi relativi a quattro aree:

- a) **valutazione di sistema:** definizione degli indicatori per un rapporto annuale sulla scuola;
- b) **valutazione delle scuole:** elaborazione di un modello di valutazione idoneo a rilevare gli assetti organizzativi e le pratiche didattiche che favoriscono il miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti;
- c) **valutazione (rilevazione) degli apprendimenti degli studenti:** nei momenti di ingresso e di uscita dei diversi livelli di scuola, così da rendere possibile la valutazione del valore aggiunto fornito da ogni scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni; assicurare la partecipazione italiana alle rilevazioni internazionali sugli apprendimenti (OCSE-PISA, IEA TIMMS, IEA PIRLS, IEA ICCS);
- d) **valutazione del personale della scuola:**
 - formulare al Ministro le proposte per la valutazione dei dirigenti scolastici previste dalla Legge n. 296/2006;
 - avviare un piano di ricognizione delle metodiche adottate a livello internazionale per la valutazione degli insegnanti con particolare riferimento all'uso di detta valutazione a fini premiali di carriera e retribuzione;
 - avviare analoga ricognizione per il personale amministrativo, tecnico, ausiliario.

6. Nuove prospettive del Sistema nazionale di valutazione

La **Legge n. 10/2011**, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, all'articolo 2, comma 4-noviesdecies, ha previsto l'adozione di un **regolamento** per definire la struttura del Sistema Nazionale di Valutazione, che si dovrà articolare:

- «a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa [INDIRE], con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
- b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione [INVALSI], con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
- c) nel Corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 1501».

In sostanza: una delle tre 'gambe' del Sistema ha compiti di misurazione, un'altra anche di valutazione e la terza si occupa della ricerca delle soluzioni per il miglioramento, a partire dalle criticità individuate dalle prime due.

La prospettiva per la valutazione esterna è quella di perseguire la finalità del miglioramento integrando vari aspetti: gli interventi dei responsabili politici e amministrativi, di sistema o anche mirati; l'azione di autovalutazione e sviluppo delle singole istituzioni scolastiche; l'attuazione del D.lgs. n. 150/2009 per quanto riguarda la misurazione e la valutazione della performance e l'utilizzo dei sistemi premianti. Nella Legge 10/2011 si affida la valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici al corpo ispettivo.

9.3. Il DPR 80/2013: nasce il SNV

DPR 28 marzo 2013, n. 80 recante il *Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione*.

Il Decreto, definiti gli attori, i compiti e modalità del Sistema Nazionale di Valutazione, dispone il “procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche” debba costituirsi delle seguenti fasi (art.6):

a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche:

- 1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal [...] , delle rilevazioni [...] restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;
- 2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione [RAV] in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;

b) valutazione esterna:

- 1) individuazione da parte dell'Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo;
- 2) visite dei nuclei di cui al comma 2[...];
- 3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei;

c) azioni di miglioramento:

- 1) definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. [...];

d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche:

- 1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.

9.4. Circolare n.47 dell'11/10/14

CM 47 del 10/11/14: Oggetto: *Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. Il del 18 settembre 2014.*

A partire dal corrente anno scolastico 2014-2015, tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie)[...], saranno coinvolte in un percorso, di **durata triennale**, volto all'avvio e alla messa a regime del procedimento di valutazione di cui all'articolo 6 del Regolamento.

Tutte le istituzioni scolastiche elaboreranno nel corso del primo semestre 2015, attraverso un modello online, il Rapporto di autovalutazione (d'ora in avanti, "RAV").

A tal fine, le scuole si doteranno di **un'unità di autovalutazione**, costituita preferibilmente dal dirigente scolastico, dal docente referente della valutazione e da uno o più docenti con adeguata professionalità individuati dal Collegio dei docenti. Il format del RAV, di competenza dell'INVALSI

Nel corso del prossimo anno scolastico (secondo anno di messa a regime del procedimento di valutazione) prenderanno il via le visite alle scuole dei **nuclei di valutazione esterna** con il coinvolgimento di un primo contingente di circa 800 istituzioni scolastiche. Quest'ultime in parte (3%) saranno scelte casualmente, in parte (7%) saranno individuate sulla base di specifici indicatori di efficienza e di efficacia. I nuclei utilizzeranno un protocollo di valutazione adottato dalla conferenza per il coordinamento funzionale dell'SNV, su proposta dell'INVALSI, e saranno coordinati da un dirigente tecnico.

Contemporaneamente tutte le scuole pianificheranno e avvieranno le **azioni di miglioramento** correlate agli obiettivi di miglioramento già da esse individuati nel RAV, avvalendosi eventualmente del supporto dell'INDIRE e/o di altri soggetti pubblici e privati. Un primo aggiornamento del RAV, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del processo e ad un'eventuale regolazione degli obiettivi, è previsto per il mese di luglio **2016**.

9.5. La Direttiva 11 del 18/10/14

[Il sito dedicato](#)

Direttiva MIUR n.11 del 18 settembre 2014: Priorità strategiche del SNV aa.ss. 2014/17

a) Priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

Per il prossimo triennio la valutazione del sistema educativo di istruzione sarà caratterizzata dalla progressiva introduzione nelle istituzioni scolastiche del procedimento di valutazione, secondo le fasi previste dall'articolo 6, comma 1, del Regolamento.

La valutazione è **finalizzata al miglioramento della qualità dell' offerta formativa e degli apprendimenti** e sarà particolarmente indirizzata:

- alla riduzione della dispersione scolastica e dell' insuccesso scolastico;
- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti;
- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;
- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro.

c) Criteri generali per la valorizzazione delle scuole statali e paritarie nel processo di autovalutazione

Il Rapporto di autovalutazione, corredato degli obiettivi di miglioramento, sarà reso disponibile all' Amministrazione e all'Invalsi tramite piattaforma operativa unica entro luglio 2015 e sarà reso pubblico attraverso l'inserimento nel portale "**Scuola in chiaro**" e nel sito della Istituzione scolastica.

Un primo aggiornamento del Rapporto di autovalutazione avrà luogo nel luglio 2016.

Tutte le fasi previste dall'articolo 6 del Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione **si completeranno al termine dell'anno scolastico 2016-2017** con la pubblicazione da parte delle scuole di **un primo rapporto di rendicontazione sociale nel portale "Scuola in chiaro"**, grazie al quale si diffonderanno i risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi di miglioramento individuati e perseguiti negli anni precedenti, in una dimensione di trasparenza e di promozione del miglioramento del servizio alla comunità di appartenenza.

9.6. Il RAV

Il sistema nazionale di  valutazione

Benvenuto **PIER GIORGIO BASILE** - Dirigente **I.C. N. 4 "C. COLLODI-L.MARINI"** - AQIC843008

Home F.A.Q. Documentazione Help Processo di Autovalutazione **NEWS** LogOut

RAV PUBBLICATO



UNITA' DI VALUTAZIONE

CONTESTO

ESITI 10/10

PROCESSI pratiche educative e didattiche

PROCESSI pratiche gestionali e organizzative

PRIORITA'

INDICATORI

Pubblica RAV

S.N.V.
Il Portale

Scuola in
Chiaro

9.7. Nota MIUR 01-09-2015

Nota MIUR 01-09-2015

Il processo di miglioramento

Con la chiusura e la pubblicazione del RAV si apre la fase di formulazione e attuazione del piano di miglioramento. A partire dall'inizio dell'anno scolastico 2015/16 tutte le scuole (statali e paritarie) sono tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV.

Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle **priorità** indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione.

Attori

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al dirigente scolastico, che si avvarrà delle indicazioni del **nucleo interno di valutazione** costituito per la fase di autovalutazione (già denominato "unità di autovalutazione") e per la compilazione del RAV, eventualmente integrato o modificato in ragione dei nuovi compiti a cui dovrà far fronte, nonché dei cambiamenti subentrati nell' organico della scuola. Si ricorda che il dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale e di garante della gestione unitaria della scuola, rimane il diretto responsabile dei contenuti e dei dati inseriti nel PdM.

In quest'ottica è, comunque, opportuno che l'azione sinergica del dirigente scolastico e del nucleo di valutazione sia finalizzata a:

- favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica;
- valorizzare le risorse interne;
- incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica;
- promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento.

9.8. Il RAV per l'Infanzia

Nota Miur 829 - 27/0 I/16

Guida all'autovalutazione: il format

Per offrire a tutte le scuole dell'infanzia uno strumento che tenga conto della specificità di questo importante segmento del percorso scolastico, un gruppo di esperti ha elaborato il documento che si allega (che, per brevità, verrà denominato: "RA V infanzia") sul quale è opportuno evidenziare le seguenti precisazioni.

- 1) Il RAV infanzia è sperimentale ed è quindi sottoposto alla valutazione da parte delle scuole e degli altri soggetti interessati (università, associazioni professionali, gruppi e istituzioni nazionali, sindacati, ecc.). Tale valutazione verrà svolta prevalentemente attraverso due modalità: a) una consultazione online riservata alle scuole dell'infanzia (statali, paritarie comunali, paritarie private); b) una sperimentazione sul campo da parte di un ristretto gruppo di scuole.
- 2) Il RAV infanzia ha la stessa struttura del RAV attualmente in uso. In esso sono evidenziate le stesse aree (Contesto, Esiti, Pratiche educative e Pratiche gestionali) e la maggior parte degli indicatori e delle rubriche di valutazione presenti nel RAV ufficiale.
- 3) Il RA V infanzia, pur essendo destinato prioritariamente alle scuole dell'infanzia **non comprese in Istituti comprensivi o in circoli didattici**, è pensato anche come **strumento integrativo per i plessi e le sezioni di scuole dell'infanzia statali** che, come tali, sono tenute alla compilazione del RAV dell'intera istituzione scolastica. In questo modo, la componente scuola dell'infanzia di ogni istituto comprensivo o circolo didattico dispone di uno strumento di analisi ad essa destinata che, in una prima fase del processo di autovalutazione, può contribuire a rendere più incisivo e rilevante il suo ruolo rispetto agli altri due segmenti scolastici: la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.
- 4) La messa a sistema del RAV infanzia comporterà l'ideazione di **specifici descrittori**, che al momento sono solo indicati nel RAV infanzia, la conseguente costruzione di **un apposito questionario scuola** e, infine, la realizzazione di **una piattaforma online** analoga a quella già attivata per il RAV attuale che potrebbe anche essere integrata in una versione aggiornata del RAV ufficiale.

9.9. Il Piano di Miglioramento

Un esempio

<http://www.istitutocomprensivocollodimarini.it/attachments/article/288/PdM%20DEFINITIVO.pdf>

Per una panoramica sulla legislazione scolastica:

<http://icbernareggio.it/leggi/>



piorgio.basile@tin.it